

Index

Quaderni camerti di studi romanistici
International Survey of Roman Law

45

2017

JOVENE EDITORE NAPOLI

Index

Quaderni camerti di studi romanistici
International Survey of Roman Law

Direttori Luigi Labruna, Cosimo Cascione

Sotto gli auspici

della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino

e del «Consorzio interuniversitario Gérard Bouveret

per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti».

Organo del «Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano».
Presidente Pierangelo Catalano.

Comitato direttivo: Ignazio Buti, Luigi Capogrossi Colognesi, Pierangelo Catalano, Luigi Labruna, Giovanni Lobrano, Sandro Schipani.

Comitato di redazione: Carla Masi Doria, Felice Mercogliano, Natale Rampazzo, Francesca Reduzzi Merola.

Comitato scientifico:

Jean Andreau
Paris EHESS

Hans Ankum
Amsterdam

Ignazio Buti
Camerino

Luigi Capogrossi Colognesi
Roma Sapienza

Alessandro Corbino
Catania

M. Floriana Cursi
Teramo

Teresa Giménez-Candela
Barcelona Autònoma

Fausto Gorla
Torino

Michel Humbert
Paris II

Éva Jakab
Szeged

Rolf Knütel
Bonn

Giovanni Lobrano
Sassari

Carla Masi Doria
Napoli Federico II

Thomas A.J. McGinn
Nashville Vanderbilt

Pascal Pichonnaz
Fribourg

J. Michael Rainer
Salzburg

Francesca Reduzzi Merola
Napoli Federico II

Martin J. Schermaier
Bonn

Sandro Schipani
Roma Sapienza

Gunter Wesener
Graz

Laurens Winkel
Rotterdam

Witold Wołodkiewicz
Warszawa

In redazione:

Valeria Di Nisio (coord.), Nunzia Donadio, Giovanna D. Merola
Carlo Nitsch, Paola Santini, Fabiana Tuccillo

con

Aniello Atorino, Silvia Capasso, Federica Miranda
Luigi Romano, Angelina Troiano, Francesco Verrico

Index

Volume realizzato con l'intervento della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino e del «Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti».

<i>Scritti di:</i>	M. Floriana Cursi	Fara Nasti
	Valeria Di Nisio	Giovanni Nicosia
	Alberto Filippi	Michele Pedone
	Jean Gascou	Carlo Pelloso
	Vincenzo Giuffrè	Leo Peppe
Ulrico Agnati	Fausto Gorla	Pascal Pichonnaz
Jean Andreau	Alessio Guasco	J. Michael Rainer
Riccardo Astolfi	Luca Ingallina	Francesca Reduzzi Merola
Okko Behrends	Giulio Iovine	José María Ribas Alba
Fernando Bermejo-Rubio	Rolf Knütel	Pierluigi Romanello
Maria Luisa Biccari	Luigi Labruna	Luigi Romano
Maria Vittoria Bramante	Orazio Licandro	Paola Santini
Hinnerk Bruhns	Salvatore Marino	Roberto Scevola
Giuseppe Camodeca	Claudio Martyniuk	Philipp Scheibelreiter
Silvia Capasso	Antonio Masi	Martin J. Schermaier
Luigi Capogrossi Colognesi	Carla Masi Doria	Francesco Sitzia
Paola Luigia Carucci	Thomas A.J. McGinn	Luca Tonin
Cosimo Cascione	Felice Mercogliano	Fabiana Tuccillo
Sergio Castagnetti	Elvira Migliario	Francesco Verrico
Amelia Castresana	Valerio Massimo Minale	Witold Wolodkiewicz
Alessandro Corbino	Francesco Musumeci	Isabella Zambotto

La pubblicazione di articoli e note proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione positiva espressa su di essi (rispettando l'anonimato dell'autore e in forma anonima) da due lettori scelti dal Direttore in primo luogo tra i componenti del Comitato scientifico internazionale. Ciò in adesione al comune indirizzo delle Riviste romanistiche italiane (*AG.*, *RISG.*, *BIDR.*, *AUPA.*, *SDHI.*, *Iura*, *Index*, *Roma e America*, *IAH.*, *Quaderni Lupiensi*, *Diritto@storia*, *TSDP.*), in seguito alle indicazioni del gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert e a conseguenti delibere del CUN e del CNR.

Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista insieme con il testo da pubblicare un *abstract* in lingua diversa da quella del contributo e «parole chiave» nelle due lingue.

Il Sommario e gli Abstracts della rivista sono consultabili al sito: www.index.unina.it.

Copyright 2017 by Jovene Editore s.r.l. - Napoli

Registr. Trib. Camerino n. 1 del 14.3.1970 - C. Cascione dir. resp. - ISSN 0392-2391

Printed in Italy - Fine stampa dicembre 2017 - PL Print - Napoli

L'ἔφεσις al tribunale popolare in diritto processuale ateniese: 'impugnazione', 'rimessione' o «tertium datur»?

Carlo Pellosso

1. *Premessa.* – Le incognite concernenti la natura, la struttura nonché gli effetti dell'ἔφεσις, istituto processuale tradizionalmente riconosciuto come di origine solonica¹, non hanno ricevuto soverchio rilievo nelle investigazioni giurgreco-ellenistiche degli ultimi anni, vuoi di carattere manualistico, vuoi di stampo monografico, per tacere dell'assenza di contributi dedicati in modo specifico al tema. Vero è, invece, che si rinvencono assai sovente nella letteratura solo sporadiche e minimali definizioni tratte le quali,

¹ Per una sicura attribuzione di tale istituto a Solone, cfr. J.H. Lipsius, *Das attische Recht und Rechtsverfahren* (Leipzig 1905-1915) 27; A.R.W. Harrison, *The Law of Athens: Procedure* (Oxford 1971) 69 ss. e 190 ss.; D.M. MacDowell, *The Law in Classical Athens* (London 1978) 27 ss.; P.J. Rhodes, *A Commentary on the Aristotelian Athenion Politeia* (Oxford 1981) 160 ss.; M. Ostwald, *From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law* (Berkeley-Los Angeles 1986) 9 ss.; S.C. Todd, *The Shape of Athenian Law* (Oxford 1993) 100 nt. 2; P.J. Rhodes, *The Reforms of Solon: An Optimistic View*, in *Solon of Athens: New Historical and Philological Approaches*, cur. J. Blok, A. Lardinois (Leiden 2006) 255; v., inoltre, R.J. Bonner, G. Smith, *The Administration of Justice from Homer to Aristotle II* (Chicago 1930-1938) 232 ss., nonché S.C. Humphreys, *The Evolution of Legal Process in Ancient Attica*, in *'Tria Corda'. Scritti in onore di A. Momigliano*, cur. E. Gabba (Como 1983) 229 ss., che pensano all'esistenza di strumenti con funzioni analoghe all'ἔφεσις in età pre-soloniana. Osborne ritiene che le due riforme processuali attestate in *Ath. Pol.* 9.1 «have a good chance of being genuinely Solonian» (R. Osborne, *Greece in Making. 1200-479 B.C.* [London 1996] 220); di contro Mossé considera l'ἔφεσις una figura autenticamente solonica – a differenza di quella introduttiva di ὁ βουλόμενος – concepibile in termini di appello all'Areopago (C. Mossé, *Comment s'élabore un mythe politique: Solon, père fondateur de la démocratie athénienne*, in *Annales [ESC]* 34 [1979] 433 s.), mentre Hansen, pur riconoscendo l'origine solonica della ἡλιεία, sia rifiuta la identificazione di questo organo in una sessione giudiziaria dell'assemblea popolare, sia non esclude affatto che le due riforme processuali siano invenzioni del IV secolo a.C. (cfr. M.H. Hansen, *The Athenian Heliaia from Solon to Aristotle*, in *ClassMed.* 33 [1982] 9 ss.; M.H. Hansen, *The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes* [Oxford 1991] 189; v., inoltre, R. Sealey, *The Athenian Republic. Democracy or the Rule of Law?* [London 1987] 67 ss. e 118 s.; A. Boegehold, *The Lawcourts at Athens: Sites, Buildings, Equipment, Procedure, and Testimony*, in *The Athenian Agora: Results of Excavations Conducted by the American School of Classical Studies at Athens XXVIII* [Princeton 1995] 19 s.; L. Loddo, *Le moment de la fondation: un tribunal du peuple à l'époque de Solon?*, in C. Bearzot, L. Loddo, *Le rôle du tribunal populaire dans l'utopie constitutionnelle oligarchique. De Solon aux Trente Tyrans*, in *Politica Antica* 5 [2015] 103 ss.).

senza adeguato ed autonomo approfondimento, si limitano a richiamare i principali – e oramai risalenti – lavori in materia, talora e solo di sfuggita insieme ad una elementare prospettazione delle possibili visioni alternative alla opzione fatta propria (ove non si preferisca, invece, evitare l'assunzione di una inequivoca presa di posizione) ed, eventualmente, dal rilievo della indubbia polisemia del sostantivo – e delle connesse voci verbali e aggettivali – in oggetto. Senz'ombra di dubbio, è comunque alla figura processuale dell'‘appello’ (‘right of appeal’; ‘Berufung’; ‘appel’) che, all'oggi, l'ἔφεσις solonica viene ricondotta dalla maggior parte degli studiosi (ora con precisa cognizione di causa dei connotati anche giuridici implicati da tale segno², ora in *obiter dicta* che non permettono di vagliare l'esatto retro-pensiero del singolo autore³, ora in costruzioni anfibie che manifestano l'imprecisione dell'idea giuridica esposta⁴), ancorché non risulti ancora del tutto eclissata la scuola di pensiero che descrive la terza delle più ‘demotiche’ tra le riforme del legislatore ateniese in chiave di ‘rinvio d'ufficio’ (‘transferral’)⁵.

² Cfr., per tutti, J.H. Lipsius, *Das attische Recht* cit. 27; R.J. Bonner, G. Smith, *The Administration of Justice* II cit. 232 ss. ³ S.C. Todd, *The Shape of Athenian Law* cit. 100 nt. 2; K.-W. Welwei, *Die griechische Polis: Verfassung und Gesellschaft in archaischer und klassischer Zeit* (Stuttgart 1998) 154; C. Schubert, *Der Areopag. Ein Gerichtshof zwischen Politik und Recht*, in *Große Prozesse im antiken Athen*, cur. L.A. Burckhardt, J. von Ungern-Sternberg (München 2000) 53; J.A. Almeida, *Justice as an Aspect of the Polis Idea in Solon's Political Poems* (Leiden-Boston 2003) 66; D. Mirhady, *Aristotle and the Law Courts*, in *Polis* 23 (2006) 1 ss.; P.J. Rhodes, *The Reforms of Solon* cit. 255; M. Noussia-Fantuzzi, *Solon the Athenian, the Poetic Fragments* (Leiden-Bristol 2010) 26 s.; D.F. Leão, P.J. Rhodes, *The Laws of Solon: A New Edition with Introduction, Translation and Commentary* (London-New York 2015) 67 s. ⁴ L. Loddò, *Le moment de la fondation* cit. 108 ss. ⁵ Si segnala, nella letteratura più recente, la posizione di M. Gagarin, *Legal Procedure in Solon's Laws, in Solon of Athens: New Historical and Philological Approaches*, cur. J. Blok, A. Lardinois (Leiden 2006) 263 s.: «it is very likely that Solon either created the (*b*)*eliaia* (the old name for the popular court), or continued the use of this court, perhaps with different duties. In that case, *epheis* was perhaps the transferal <*sic*> of a case from the authority of a magistrate to the court rather than an appeal to the court to retry a case decided by the magistrate. But whichever it was, most scholars accept that Solon instituted the procedure, which is reflected in the classical practice of holding a preliminary hearing before a magistrate and then conducting the full trial in the *dikastêrion*». Ad onor del vero, l'interpretazione dell'ἔφεσις nel senso di un rinvio magistratuale quale atto dovuto, in teoria, ben si conforma tanto all'ipotesi della creazione solonica *ex novo* dell'Eliea quanto a quella – meno diffusa in dottrina – della riforma operata su un organo già esistente. Possibilista, sul punto, è pure Z. Papakonstantinou, *Lawmaking and Adjudication in Archaic Greece* (London 2008) 166 nt. 2, ancorché propenso, infine, a discorrere preferibilmente di «right to appeal», sulla base non di puntuali considerazioni tecnico-giuridiche o filologiche, bensì a fronte di una generale osservazione di carattere politico: «this is not unlikely, although it seems to me that an interpretation of *epheis* as appeal would be more in keeping with the suggestion in [Arist.] *Ath. Pol.* 9.1 that the *dêmos* had ultimate responsibility for the adjudication of lawsuits, and as a result became the master of the state. This is because during a process of appeal the popular jury not only administered justice but also potentially overturned the decision of a state official». In verità, contro il rilievo dell'autore, l'ἔφεσις intesa come rinvio *ex*

Ciò precisato, è quanto mai evidente come quelle ricostruzioni che abbiano indagato e interpretato l'istituto con sfumature originalmente intermedie tra queste due antitetiche e antipodiche scuole di pensiero appena rammentate, risultino colpite, negli ultimi decenni, da un sistematico e – a mio vedere – ingiustificabile oblio: dopo una rassegna critica delle principali soluzioni interpretative che in letteratura sono state serbate all'ἔφεσις solonica per spiegarne contenuti, limiti ed effetti, il presente contributo sarà dunque dedicato ad una rinnovata valorizzazione di questa 'terza via' che, negando la natura sia di 'appello', sia di 'rinvio', tende a confermare l'alterità – rispetto a Roma e all'Occidente di oggi – delle strutture concettuali ed operative greche sul piano giuridico⁶.

2. *La tesi dell'ἔφεσις solonica come autentico appello e dell'Eliea come organo giudicante di secondo grado.* – Secondo la tesi tradizionale declinata dai singoli autori in personali puntualizzazioni della comune idea di fondo, Solone non avrebbe annichilito *in toto* il potere giudiziale e multaticio dei magistrati; con l'ἔφεσις al tribunale popolare, il legislatore ateniese, anzitutto, avrebbe dato vita ad un 'mezzo di gravame' idoneo sia a lamentare l'ingiustizia delle sentenze giudiziali, sia a censurare l'eccesso di potere viziante i provvedimenti di natura coercitiva e discrezionale. Secondo questo orientamento, l'ἔφεσις solonica, in altre parole, non assurgerebbe ad atto di impugnazione contro l'esercizio da parte del magistrato di un potere, di indole giurisdizionale o amministrativa, a monte inesistente, bensì verrebbe configurata come rimedio (1) attivabile discrezionalmente dal cittadino leso, (2) sospensivo dell'esecuzione del provvedimento (invero emanato in conformità ed entro i limiti della sfera di potere magistratuale), (3) devolutivo al popolo del giudizio, (4) avente esito sostitutivo.

Da un lato, il Lipsius, convinto della monoliticità semantica del sostantivo ἔφεσις, interpreta l'istituto di matrice solonica ricordato anzitutto in *Ath. Pol.* 9.1, nella sua accezione di «Berufung», ossia *in primis* di mezzo di impugnazione attivato contro un provvedimento autenticamente giudiziale che viene contestato dinanzi un giudice superiore (ossia, per il caso della sentenza del magistrato, come un appello della parte soccombente all'Eliea, «Volksgesicht» di seconda istanza presso cui si celebra una

officio risulterebbe sintomatica di una riforma ancora più incisivamente riduttiva del potere dei magistrati (negando loro quello giudicante) e consacrante quello del popolo (attribuendo a questo, entro la giurisdizione, competenza generale ed esclusiva).

⁶ Cfr., anzitutto, A. Steinwenter, *Die Streitbeendigung durch Urteil, Schiedsspruch und Vergleich nach griechischem Rechte* (Berlin 1925 [= 1971]) *passim*; U.E. Paoli, *La ἔφεσις εἰς τὸ δικαστήριον en droit attique*, in *RIDA.* 5 (1950) 325 ss.; M. Just, *Die 'Ephesis' in der Geschichte des attischen Prozess. Ein Versuch zur Deutung der Rechtsnatur der 'Ephesis'* (Würzburg 1965) *passim*. Le soluzioni prospettate sono state recentemente ricordate (e accolte parzialmente in senso adesivo) da L. Loddo, *Le moment de la fondation* cit. 103, la quale, dopo aver rimarcato che «la nature de l'ἔφεσις εἰς τὸ δικαστήριον est une question controversée», nel catalogare le differenti scuole di pensiero in tema, incomprensibilmente cita Manfred Just tra gli studiosi che «croient que l'éphésis représentait un renvoi obligatoire du procès de l'autorité du magistrat à celle d'un tribunal» (L. Loddo, *Le moment de la fondation* cit. 108 nt. 52).

fase rescindente e una fase rescissoria)⁷: ἔφεσις è, per il Lipsius, vero appello in quanto «sie in allen Fällen ein vorausgehendes Erkenntnis zur Voraussetzung hat»⁸. Tale pensiero viene seguito, in buona sostanza, da Wade-Gery che – anzitutto sulla scorta di uno studio incentrato sulle applicazioni del verbo ἐφέναι piú che sui ‘dogmi’ emergenti dalle fonti – nella sua piú matura prospettazione e soluzione del problema circa la natura dell’ἔφεσις esclude che, nell’ambito del processo attico antico e classico, ἔφεσις sia stata un atto dell’autorità politica (vuoi discrezionale vuoi dovuto), imponendosi invece essa esclusivamente come ‘atto della parte soccombente’⁹.

Dall’altro, Bonner e Smith, pur optando – sulla scorta dei risultati conseguiti in uno studio monografico da Ralph¹⁰ – per una maggior fluidità e ampiezza di impieghi specifici del segno tecnico in questione (come a titolo esemplificativo attesterebbero, in ipotesi di δοκιμασία, *Ath. Pol.* 45.3 e *Ath. Pol.* 55.2)¹¹, non divergono negli esiti fondamentali dell’impo-

⁷ J.H. Lipsius, *Das attische Recht* cit. 27 ss., 230 e 440. Vero è, tuttavia, che sempre per questo autore «um Berufung, aber nicht von einer richterlichen Instanz, wohl aber von einem früheren Erkenntnis handelt es sich dann, wenn der, der von einem Beamten mit einer Ordnungsstrafe ... belegt war, Widerspruch gegen sie erhebt und auf richterliche Entscheidung anträgt» (J.H. Lipsius, *Das attische Recht* cit. 954). Cfr., inoltre, E. Tamburini, *Problemi relativi ad ‘eliea’ ed ‘epheis’ in età soloniana*, in *Critica Storica* 27.2 (1990) 193 ss.; D. Mirhady, *Aristotle and the Law Courts* cit. 1 ss. Tale prospettazione si riscontra, sistematicamente, negli autori del primo ventesimo secolo: T. Thalheim, s.v. «ἔφεσις», in *PWRE*. V (Stuttgart 1905) 2773; G. Busolt, H. Swoboda, *Griechische Staatskunde* II (München 1926) 851, 1151, 1457; v., inoltre, per il diciannovesimo secolo, A.H. Hudtwalcker, *Über die öffentlichen und privat-Schiedsrichter (Diäteten) in Athen* (Jena 1812) 119 ss.; F.W. Tittmann, *Darstellung der griechischen Staatsverfassungen* (Leipzig 1822) 219. ⁸ J.H. Lipsius, *Beiträge zur Geschichte griechischer Bundesverfassungen II*, in *Berichte der Sachs. Gesellschaft der Wiss.* 50 (1898) 154. ⁹ H.T. Wade-Gery, *Essays in Greek History* (Oxford 1958) 192: «ἔφεσις is always ... the act of a litigant party who, being dissatisfied with an authoritative pronouncement made about his case, appeals against it to some other authority»; ma v., diversamente, H.T. Wade-Gery, *Themistokles’ Archonship*, in *ABSA*. 37 (1936-1937) 266, ove si sosteneva che non corrispondeva esattamente all’appello in quanto «it could be automatic». L’impostazione che al problema riserva Harrison è alquanto imprecisa e caotica, atteso che l’autore confonde evidentemente, ponendoli sullo stesso piano, due problemi differenti, ossia quello della natura dell’ἔφεσις (o quale atto rimesso alla libera disposizione della parte o quale atto dovuto *ex officio* o discrezionalmente dalla pubblica autorità) e quello – autonomo dal primo – degli effetti dell’ἔφεσις (o quale atto che annulla il provvedimento pubblico o ne risolve gli effetti e introduce un giudizio del tutto nuovo, o quale atto che introduce un ulteriore grado di giudizio destinato a confermare, annullare, modificare il pregresso esito): cfr. A.R.W. Harrison, *The Law of Athens: Procedure* cit. 72 s. ¹⁰ J.D. Ralph, *‘Ephesis’ in Athenian Litigation* (Chicago 1936 [=1941]) *passim*. ¹¹ Mi piace, tuttavia, ricordare qui H.J. Wolff, *The Origin of Judicial Litigation among the Greeks*, in *Traditio* 4 (1946) 79 nt. 214: «Ralph and, following him, Bonner and Smith ... have established that the *epheis* led to different practical results in different cases. But this does not justify their conclusion that the term did not express one legal conception covering all these cases. As a matter of fact, the identical terminology makes the contrary appear likely; only we should not necessarily expect the idea to be capable of definition by modern categories».

stazione tradizionale: i due autori, infatti, finiscono per ritenere che, se ἔφεσις indica generalmente un «reference of a case from any judicial officer, body, or board to a dicastery», gli esempi rinvenibili nelle fonti attestano per il rimedio solonico il significato, piú antico, di «real appeal», ossia di strumento di parte grazie al quale, innovativamente rispetto al diritto draconiano (come emergente da *Ath. Pol.* 3.5), «magisterial decisions could be reversed or quashed»¹², e per cui – a mente di *Lys.* 10.16 e di *Dem.* 24.105 – l'Eliea «if it upheld the verdict of a magistrate, had the power to impose an additional penalty» (ossia una misura punitiva con funzione sia afflittiva nei confronti dell'«unsuccessful appellant» per la sua condotta, sia dissuasoria con riguardo a futuri giudizi temerari)¹³.

¹² R.J. Bonner, G. Smith, *The Administration of Justice* II cit. 232; cfr., inoltre, P.J. Rhodes, *A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia* cit. 160 ss., che aderisce alla tesi dell'appello solonico, precisando, per l'appunto, che «ἔφεσις strictly denotes, not an appeal, but the removal of a case from one plane to another for a fresh hearing». Cfr., similmente, M. Ostwald, *From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law* cit. 28 e 12, il quale – seppur con approccio maggiormente intriso di scetticismo, nonché nella convinzione che «the literal meaning of the term is closer to 'referral' than to 'appeal'», di talché «it was used from the fifth century on also to describe certain mandatory referrals from the jurisdiction of one tribunal to that of another for final disposition» – scrive: «Since no record of any case of *epheisis* has come down to us from the sixth century, the nature of this procedure, the cases to which it was applicable, and the purpose for which Solon instituted it must remain largely matters for conjecture. In Solon's time, *epheisis* presumably had the effect of a modern appeals procedure in that it enabled a litigant dissatisfied with an archon's verdict to appeal to the *heliaia* for a new trial». ¹³ R.J. Bonner, G. Smith, *The Administration of Justice* I cit. 179 e II cit. 234. Sulla risalenza solonica delle disposizioni conservate in *Lys.* 10.16 e *Dem.* 24.105, cfr., inoltre, J.H. Lipsius, *Das attische Recht* cit. 30; C. Hignett, *A History of the Athenian Constitution to the End of the Fifth Century B.C.* (Oxford 1952) 97; E. Ruschenbusch, *Untersuchungen zur Geschichte des Athenischen Rechts* (Köln 1968) 80; M.H. Hansen, *The Athenian Ekklesia* (Copenhagen 1989) 237 s.; addirittura per una precedenza storica si pronuncia S.C. Humphreys, *The Evolution of Legal Process in Ancient Attica* cit. 238. Sulle due fonti logografiche testé citate, in senso analogo, ossia quali attestazioni di esercizio da parte della ἡλιεία di poteri giudicanti di secondo grado, cfr., da ultima, L. Loddo, *Le moment de la fondation* cit. 110, che tuttavia non prende posizione sulla *conceptio* di *Lys.* 10.16 e legge con Gernet e Byzos «il aura le pied à l'entrave pendant cinq jours, si le tribunal décide un supplément de peine». In realtà i due passi, come ha ben provato M. Canevaro, *Thieves, Parent Abusers, Draft Dodgers ... And Homicides? The Authenticity of Dem.* 24.105, in *Historia* 62 (2013) 35 s., attengono a due fattispecie assai differenti l'una dall'altra: *Lys.* 10.16 (da leggersi «δεδέσθαι δ' ἐν τῇ ποδοκάκκῃ ἡμέρας δέκα τὸν πόδα, εἰ μὴ προστιμῆσι ἢ ἡλιείᾳ», in conformità sia a S.C. Todd, *A Commentary on Lysias, Speeches 1-11* [Oxford 2007] 680, sia a C. Carey, *Lysiae Orationes cum Fragmentis* [Oxford 2007] 93, e non «δεδέσθαι δ' ἐν τῇ ποδοκάκκῃ [δέκα] <πέντε> ἡμέρας τὸν πόδα, εἰ μὴ [μὴ] προστιμῆσι ἢ ἡλιείᾳ») riproduce un νόμος che «provides that for some unknown category of criminals the minimum punishment is ten days in the stocks», a meno che una sanzione aggiuntiva non (μὴ) sia irrogata dalla ἡλιεία. Di contro – sempre a voler seguire lo studioso – *Dem.* 24.105 sarebbe un documento (inautentico) concernente la diversa ipotesi di furto semplice perseguibile con δίκη, ipotesi per cui la ἡλιεία sarebbe ammessa a integrare la pena principale con quella ulteriore dell'imprigionamento nei ceppi per cinque giorni (*Dem.* 24.105: ὁ τι ἂν τις ἀπολέσει, εἰ μὲν αὐτὸ λάβῃ, τὴν

Sulla stessa linea si collocano, infine, le osservazioni di MacDowell. Ad avviso dello studioso, pur dubbioso – a mente di IG I³ 39 – circa la bontà della tesi per cui «in judicial contexts this noun and its related verb and adjective are used only when the initiative for a second hearing is taken by a dissatisfied party in the case»¹⁴, da un lato (valorizzando una lettura sinottica di *Ath. Pol.* 9.1 e di *Plut. Sol.* 18.2-3) propende per la soluzione secondo cui, «if a disputant was dissatisfied with the magistrate's judgment», a seguito di ἔφεσις, ossia di appello, l'Eliea «heard the case afresh and gave its own judgement, which overrode the magistrate's»¹⁵; dall'altro (a mente delle fonti, come *Aeschin.* 1.35 e *Dem.* 43.75, attestanti leggi il cui 'wording', nel prevedere concrete applicazioni del potere coercitivo magistratuale, ora esclude ogni appello al popolo ove la sanzione sia contenuta entro un certo τέλος previsto per legge, ora prevede un rinvio obbligatorio al popolo ove la sanzione ecceda detto τέλος) ritiene che, al contempo, dopo l'entrata in vigore della riforma solonica «there were some kinds of case in which the magistrate's judgment remained final, not open to appeal, as long as the penalty was kept within a specified limit»¹⁶.

3. *La tesi della bipartizione solonica per competenza dell'ordinario sistema giudiziale.* – La portata della riforma solonica muta radicalmente ove si acceda all'opposta tesi che affonda le sue radici nella pur rapida ed impressionistica ricostruzione di Wilamowitz-Moellendorff¹⁷. Con l'introduzione dell'ἔφεσις Solone avrebbe dato origine, rispetto al passato, ad un sistema giudiziale ordinario – ossia a prescindere dal potere giudiziale areopagitico ed efetico – sia a competenza bipartita per valore, sia privo di autentici strumenti di gravame ad effetto sostitutivo idonei a censurare vuoi la mera ingiustizia del provvedimento emesso in primo e unico grado, vuoi errori di giudizio o errori procedurali commessi dall'autorità pubblica. Da una parte, per i casi di minor valore, i magistrati – come per diritto draconiano – sarebbero stati i soli e unici organi istituzionalmente investiti della funzione giudicante e repressiva; dall'altra, il nuovo dicasterio elastico, a fronte di una fase introduttiva e istruttoria magistratuale, avrebbe emanato, per cause superiori ad un dato valore, sentenze defini-

διπλασίαν καταδικάζειν, εἰ μὴ, τὴν [δεκαπλασίαν] <διπλασίαν> πρὸς τοῖς ἐπαιτίοις. δεδέσθαι δ' ἐν τῇ ποδοκάκῃ τὸν πόδα πένθ' ἡμέρας καὶ νύκτας ἴσας, εἰ μὴ προστιμήσῃ ἢ ἡλιαία. προστιμάσθαι δὲ τὸν βουλόμενον, ὅταν περὶ τοῦ τιμήματος ἦ).

¹⁴ D.M. MacDowell, *The Law in Classical Athens* cit. 31. ¹⁵ D.M. MacDowell, *The Law in Classical Athens* cit. 30. ¹⁶ D.M. MacDowell, *The Law in Classical Athens* cit. 32, sulla scorta già di P. Vinogradoff, *Outlines of Historical Jurisprudence II. The Jurisprudence of the Greek Cities* (Oxford 1922) 77. ¹⁷ U. von Wilamowitz-Möllendorff, *Aristoteles und Athen I* (Berlin 1893) 60: «die ἔφεσις εἰς δικαστήριον, die gesetzliche Bindung des Magistrates, strafen von einer bestimmten Höhe ab nur auf Grund des Spruches von Geschwornen, die er berief, auszusprechen, war allerdings leicht und sicher aus den Gesetzen zu abstrahieren, die sie in jedem Einzelfalle bei der Abgrenzung der Kompetenzen jedes Beamten angeben mußten». L'autore, tuttavia, appena prima, ossia alla pagina precedente, scrive che la terza riforma solonica «ist die Appellation von jedem magistratischen Urteilsspruch an das Volksgericht».

tive; dall'altra ancora, negandosi l'esistenza di un istituto assimilabile *in toto* all'appello quale strumento impugnativo di parte, l'ἔφεσις viene identificata in un rinvio d'ufficio, allorché la condotta illecita, per l'appunto, sia ritenuta dal magistrato meritevole di sanzioni superiori al limite previsto per legge (come testimonierebbero Lys. 10.16 e Dem. 24.105, ove all'Eliea, chiamata su rinvio magistratuale a pronunciarsi in caso di furto, ai fini dell'irrogazione di una pena superiore al τέλος legale, si riconosce il potere di condannare, conformemente alla proposta, ad un προστίμιον)¹⁸. Come, in tale contesto, il mancato rispetto da parte del magistrato di tale rinvio obbligatorio (quale violazione di norma processuale) sarebbe stato censurato e sanzionato rimane, invero, imprecisato.

A risultati dogmaticamente analoghi è giunta di recente – pur entro una cornice di ricostruzione storica alquanto divergente, nonché in adesione ad una nozione di ἔφεσις quale 'appello di parte' – Allen, la quale immagina per l'epoca solonica un sistema giudiziale bipartito per competenza, ma in forza non del 'valore economico della controversia', bensì della 'materia del contendere'. Da una parte, l'autrice, non esita a sostenere che prima e dopo Solone – con l'esclusione dei casi di omicidio – «dikai were heard before individual magistrates» continuando esse ad essere celebrate «like arbitration in which two pleaders put their case before a single judge» anche nel corso del VI secolo a.C. sino a Clistene (se non addirittura in epoca immediatamente successiva), ossia quando venne realmente introdotto, nei 'private cases' il diritto della parte soccombente di impugnare dinanzi a uno dei δικαστήρια la sentenza magistratuale; dall'altra, ritiene che «Solon's introduction of the *graphai* was an introduction of a new form of court case», atteso che la nuova procedura istituita per 'public cases' sarebbe stata modellata sul rito areopagitico ed efetico, assegnando il legislatore ateniese «jurisdiction over the new people's court (the *heliaia*) and over the new procedure to the *thesmothetai* (establishers of judgments)»¹⁹.

¹⁸ U. von Wilamowitz-Möllendorff, *Aristoteles und Athen* I cit. 60 nt. 29; cfr., inoltre, R. Schöll, *De synegoris Atticis* (Jena 1875) 19 nt. 1; A. Pridik, *De Cei insulae rebus* (Berolini 1892) 111. Diversamente, come già noto, pensava di Lys. 10.16 e di Dem. 24.105 – tra gli altri – J.H. Lipsius, *Das attische Recht* cit. 30. ¹⁹ D. Allen, *The World of Prometheus: The Politics of Punishing in Democratic Athens* (Princeton 2000) 48. La studiosa conclude: «if the *graphe* was in fact invented to be a court case as distinct from a *dike*, then it is unlikely that Solon would have invented *epheisis* at the same moment as he invented the *graphe*» (D. Allen, *The World of Prometheus* cit. 347 nt. 55). Cfr., analogamente, J. Ober, *Law and Political Theory*, in *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*, cur. M. Gagarin, D. Cohen (Cambridge 2005) 402: «a voluntary prosecutor could initiate proceedings against another for wrongs committed against any Athenian. The judging body to which the prosecutor would turn in exposing wrongdoing was the citizen body itself (or some very substantial fragment thereof), sitting in a judicial capacity». Molti malintesi di carattere giuridico e molti errori storici minano tutta questa ricostruzione circolare. Prima di tutto, né Aristotele, né Plutarco attestano una riforma solonica della procedura ateniese riguardante le autorità giudiziarie 'di primo grado': ergo, per le controversie promosse da ó βουλούμενος nulla sembra escludere che Solone abbia continuato ad allocare ai magistrati tali pro-

Approfondendo (e radicalizzando) le idee di Wilamowitz-Moellendorff, in un primo momento Ruschenbusch ha creduto di individuare nelle numerose – seppur non esaustive – fonti del V e del IV secolo a.C. esaminate e ritenute rilevanti in materia i plurimi significati di ‘Überweisung infolge einer Appellation’, ‘Pflichtgemäße Überweisung’ oppure ‘Freiwillige Überweisung’, nonché addirittura ‘Anzeige’; e ha sostenuto per la precisione che «der Grundbedeutung von ἐπιέναι entsprechend besagt also die Formel ἔφεσις εἰς τὸ δικάστηριον nichts anderes als Überweisung, Hinsenden, Übertragung des Falles an das Volksgericht. Genau genommen handelt es sich bei dem Worte ἔφεσις nicht einmal um einen *terminus technicus*, der einen bestimmten rechtlichen Vorgang bezeichnet, sondern nur um ein Wort, mit dessen Hilfe unbenannte rechtliche Vorgänge umschrieben werden»²⁰. Successivamente, l'autore in un contributo teso a puntualizzare aspetti in precedenza lasciati imprecisati ha recisamente escluso che l'Eliea solonica fosse stata rappresentata, secondo le percezioni autenticamente greche del IV secolo a.C., come un «Appellationsgericht»: e ciò, da un lato contestando l'affidabilità delle fonti ‘imperiali’ in quanto considerate influenzate dalla concezione romana della *provocatio ad populum* nel propugnare l'errata equazione ‘ἔφεσις-Berufung’, dall'altro rilevando la, a suo avviso, assai eloquente mancata indicazione in *Ath. Pol.* 9.1 della parte processuale titolare del potere di appello, nonché più in generale enfatizzando l'assenza in *Ath. Pol.* di qualsivoglia, benché minima, menzione di una riforma del sistema giudiziario tra VI e V secolo a.C. che avrebbe dovuto convertire l'Eliea da organo giudicante di secondo grado a giudice di primo e unico grado²¹. Il processo ateniese clas-

cessi, anche se, in contrasto con il passato, i loro giudizi non sono più αὐτοτελεῖς e κύριοι (cfr. *Ath. Pol.* 3.5; *Arist. Pol.* 1285b 9-12, 1298a 9-31). In secondo luogo, per quanto riguarda la seconda delle più ‘populiste’ delle riforme introdotte da Solone, l'unico divario degno di nota emergente tra δίκαι e γραφαί riguarda coloro che hanno diritto di promuovere l'azione: è solo un assunto *a priori* e senza fondamento affermare che le γραφαί soloniche sono esperite dinanzi un diverso tipo di giudice, dal momento che nessun collegamento funzionale esiste tra la seconda riforma e la introduzione di un nuovo tribunale con competenza *a latere* di quella magistratuale e areopagica. In terzo luogo, non è vero che i casi di omicidio sono stati i soli casi all'inizio del VI secolo a.C. celebrati dinanzi una corte: infatti, i processi contro illeciti lesivi della comunità, fin dall'età pre-draconiana si sono tenuti dinanzi l'Areopago. In quarto luogo, il punto di vista scettico che reputa clistenica l'introduzione dell'ἔφεσις-appello non può essere condiviso, in quanto, oltre ad essere smentito dalle fonti, è tratto logicamente dalla convinzione infondata che l'introduzione delle γραφαί abbia distinto tra procedure – *sub specie iudicis* – monocratiche, da un lato, e collegiali, dall'altro (cfr. C. Pelloso, *Popular Prosecution in Early Athenian Law: the Draconian Roots of the Solonian Reform*, in *E.K.E.I.E.A.* 45 [2014-2015] 39 nt. 80).

²⁰ E. Ruschenbusch, *Ἐφεσις. Ein Beitrag zur griechischen Rechtsterminologie*, in *ZSS.* 78 (1961) 389 s. ²¹ E. Ruschenbusch, *Ἡλιαία. Die Tradition über das solonische Volksgericht*, in *Historia* 14 (1965) 381 s. e 384: «die Überlieferung nicht das Bild zeigt, das man von der solonischen *Heliaia* als einem Appellationsgericht erwartet»: cfr. *Plut. Sol.* 18.2-3 (per il testo v., *infra*, ntt. 41 e 44), *Plut. Publ.* 25.2 [Synkr. 2.2] (καὶ τοῖς φεύγουσι δίκην ἐπικαλεῖσθαι τὸν δῆμον, ὡσπερ ὁ Σόλων τοὺς δικαστάς, ἔδωκε), *Poll.* 8.62-63 (ἔφεσις δέ ἐστιν, ὅταν τις ἀπὸ διαιτητῶν ἢ ἀρχόντων ἢ δημοτῶν

sico, contraddistinto dalla sua bipartizione funzionale e strutturale (che oppone alla fase dialettica la fase retorica), per il Ruschenbusch, in definitiva non divergerebbe sensibilmente – nella mentalità greca – rispetto al quadro delineato per l'epoca piú arcaica²².

A una soluzione addirittura piú netta si è giunti in tempi piú recenti. Infatti, secondo Ryan, dopo l'anno 594 a.C. né l'Areopago, né i magistrati ateniesi avrebbero piú avuto il potere di infliggere le sanzioni penali piú

ἐπὶ δικαστὴν ἐφή, ἢ ἀπὸ βουλῆς ἐπὶ δῆμον, ἢ ἀπὸ δήμου ἐπὶ δικαστήριον, ἢ ἀπὸ δικαστῶν ἐπὶ ξενικὸν δικαστήριον· ἐφέσιμος δ' ὠνομάζετο ἡ δίκη. αὐται δὲ καὶ ἔκκλητοι δίκαι ἐκαλοῦντο. τὸ δὲ παρακαταβαλλόμενον ἐπὶ τῶν ἐφέσεων, ὅπερ οἱ νῦν παραβόλιον καλοῦσι, παράβολον Ἀριστοφάνης [Vesp 992] λέγει, Luc. *Bis acc.* 12 (ἦν δὲ τις ἄδικα δεδικάσθαι οἴηται, ἐφέσιμον ἀγωνιέται τὴν δίκην ἢ δὲ ἐφεσις ἐπὶ τὸν Δία). Va precisato che E. Ruschenbusch, *ΣΟΛΩΝΟΣ ΝΟΜΟΙ. Die Fragmente des Solonischen Gesetzwerkes mit einer Text- und Überlieferungsgeschichte* (Wiesbaden 1966) cita *Ath. Pol.* 9.1 (per il testo v., *infra*, nt. 33) solo con riguardo alla riforma solonica introduttiva della generalizzata legittimazione attiva di ὁ βουλόμενος, così reputando la inautenticità della terza riforma (*sub* F 40a, 138a, 138b). E. Ruschenbusch, *Untersuchungen zur Geschichte des Athensischen Rechts* cit. 78 ss., tenta, infine, di corroborare la tesi di fondo sia rilevando come in diritto draconiano non vi fosse stato spazio per un giudice unico (come in caso di 'reati di sangue') e come non fosse questione, quindi, di contrastare eventuali arbitri dei magistrati chiamati a svolgere funzioni giudicanti attraverso l'istituzione di un tribunale (popolare) d'appello, sia richiamando le fattispecie ricordate (e già sopra citate) in *Lys.* 10.16 e *Dem.* 24.105. Sulla scorta di Ruschenbusch, cfr. M.H. Hansen, *The Athenian Heliaia from Solon to Aristotle* cit. 37, nonché M.H. Hansen, *The Athenian Ekklesia* cit. 260, che cita – tra le fonti attestanti casi in cui il popolo eliastico giudicava in prima istanza – altresí *Dem.* 23.28 e che, nel valorizzare *Ath. Pol.* 9.1, conclude che «if we trust our sources, the Solonian *heliaia* was both a court of first instance ... and a court of appeal». Tale ultima sincretica idea trova un precedente nell'impostazione di Sealey, secondo cui l'Eliea solonica può considerarsi sia «a court of appeal and final instance» (in conformità alla innovazione introdotta da Solone, il quale avrebbe precisato l'ammontare della sanzione oltre il quale «the parties should have a right of appeal to the *heliaia*») or «a court of final instance» (come già sarebbe stata, probabilmente, prima di Solone), atteso che «*epheisis* can be carried out in consequence of appeal by one of the parties to the case against the decision of the first judicial authority, but *epheisis* is not restricted in meaning to 'appeal'; in particular *epheisis* can be carried out on the initiative of the judicial authority before whom the case is first brought, even if that authority has not given a verdict» (R. Sealey, *Ephialtes*, in *CPh.* 59 [1964] 14; parimenti cfr. S.C. Humphreys, *The Evolution of Legal Process in Ancient Attica* cit. 238); ma v., altresí, in piena adesione a Ruschenbusch, piú di recente, R. Sealey, *The Athenian courts for homicide*, in *CPh.* 78 (1983) 294 ss., ove si esclude che l'Eliea sia mai stata un organo giudicante di secondo grado.

²² Tale quadro sarebbe supportato anche dalla chiosa contenuta in *Suda* s.v. «ἄρχων» (κύριοι τε ἦσαν ὥστε τὰς δίκας αὐτοτελεῖς ποιῆσθαι. ὕστερον δὲ Σόλωνος οὐδὲν ἕτερον αὐτοῖς τελεῖται ἢ μόνον ὑποκρίνουσι τοὺς ἀντιδίκους). Il passo è stato recentemente valorizzato da L. Loddo, *Le moment de la fondation* cit. 107, la quale, tuttavia, precisa che «ce témoignage ... peut être utilisé pour confirmer l'interprétation défendue ici du texte d'Aristote, c'est à dire que Solon a soustrait au magistrat la faculté de juger de façon concluante et sans appel. Il faut reconnaître que le lexicographe radicalise la position du philosophe. Aristote parle en effet de réduction, et non d'annulation du pouvoir judiciaire des magistrats».

severe; lo studioso, infatti, ritiene che le cosiddette disposizioni attribuenti il supremo potere repressivo al δῆμος πληθύνων²³ siano effettivamente entrate in vigore sotto Solone (contro l'opinione della maggioranza che, al contrario, le concepisce come databili tra la fine del VI secolo e la metà del V secolo)²⁴. Di conseguenza, già sul finire del primo decennio del VI secolo i cittadini ateniesi non avrebbero potuto essere condannati 'a morte' oppure 'alle più gravi sanzioni pecuniarie' senza una finale 'decisione popolare': sia ai magistrati, sia all'Areopago sarebbe stato espressamente vietato dalla legge solonica stessa emettere in prima istanza giudizi circa gli illeciti pubblici ritenuti più gravi²⁵. Ryan non solo aderisce alla

²³ IG I³ 105, l.35: ἄνευ τῷ δέμο τῷ Ἀθηναίῳ πλε[] θύοντος μὲ ἔναι θαγ[ά] τοι ζεμι]ὸ [σαι ...]; IG I³ 105, l.40-41: [... ἄνευ τῷ δ] ἔμο τῷ Ἀθηνα[ί]ο[v] πλε- [θύ]οντος μὲ ἔναι θαθ[] ἐπιβαλεῖν [Ἀθε]ναίον. ²⁴ Anzi per F.X. Ryan, *The Original Date of the δῆμος πληθύνων Provisions of IG I³ 105*, in *JHS*. 114 (1994) 128, «the place to start the argument that a Solonian date ... makes the most historical sense is with the provisions themselves». ²⁵ Questo punto di vista, anche se estremamente suggestivo, non è convincente per diverse ragioni. La tesi di Ryan implica che il nesso 'δῆμος πληθύνων' non solo sia adatto a descrivere il popolo nella sua capacità politica (come ἐκκλησία), nonché in sede giurisdizionale in senso lato (come ἡλιαία), ma anche sia l'originale denominazione del popolo istituzionalizzato ateniese (soprattutto quale giudice). A parte la presenza problematica della parola ἐκκλησία nelle ll. 53 e 54, tale interpretazione non può essere condivisa, in quanto è contraddetta da una grande quantità di fonti che attestano l'antichità del sostantivo 'ἡλιαία', e l'accezione 'giurisdizionale' di questo segno fin dall'inizio: Dem. 24.105, 114 e Lys. 10.16 (dove Solone è collegato direttamente con tale istituzione); Antiph. 6.21, 23 (in cui avviene lo scambio semantico tra ἡλιαία e δικαστήριον e si attesta che il nome e la data della istituzione risalgono all'inizio del VI secolo); Dem. 24.148; Hyper. 4.40 (dove il giuramento dei giudici popolari è detto o 'elastico' o 'degli elasti'); Ar. Eq. 798, Vesp. 195, 772, 891, Lys. 380 (dove il sostantivo δικασταί è usato come sinonimo di ἡλιασταί). Invero, l'idea che il nome di Solone per il tribunale popolare sia stato ἡλιαία è generalmente accettato: cfr. P.J. Rhodes, *A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia* cit. 160; M. Ostwald, *From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law* cit. 9; ma v., anche se da una prospettiva eccessivamente scettica, J. Bleicken, *Die athenische Demokratie* (Paderborn 1995) 27. Contro l'ipotesi di Ryan, P. Clodé, *Le Conseil athénien des Cinq Cents et la peine de mort*, in *REG*. 33 (1920) 1 ss., 28 ss., aveva proposto una data compresa tra il 508-507 e il 480-479 a.C., mentre R.J. Bonner, G. Smith, *The Administration of Justice* II cit. 340, reputano che il 501 sia l'anno più plausibile; P.J. Rhodes, *The Athenian Boule* (Oxford 1972) 197 s., rimarcato che «the Athenians were content to retain obsolete expressions in their laws», si pronuncia favorevole a congetturare «a more conservative drafter» della legge conservata in IG I³ 105 (effettivamente del 410-409 a.C.), assumendo che le disposizioni in questione «are likely to have been drafted before 450», ancorché lo studioso non creda che «greater precision is possible». C. Hignett, *A History of the Athenian Constitution* cit. 154 s., pensa che, con riguardo all'ipotesi di κατάλυσις τοῦ δήμου, «those found guilty by the Areopagus ... could not be executed until the verdict had been confirmed by the ekklesia» in forza di una legge clistenica. M. Ostwald, *From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law* cit. 29 ss., sulla scia di quest'ultimo, rammenta sei processi pubblici per i quali solo il potere giudicante del popolo è più o meno precisamente attestato e considera questi episodi come prova della precedente entrata in vigore delle norme statuenti il potere esclusivo del δῆμος πληθύνων (Hdt. 6.21.2 [processo di Phrnicus: 493-492]; Hdt. 6.104.2 [primo processo di Miltiades: 493-492]; Hdt. 6.136 [secondo processo di

tesi secondo cui l'ἔφεσις abbia rappresentato solo un 'rinvio obbligatorio' fin dal principio, ma altresí giunge ad estendere ulteriormente la sfera di

Miltiades: 489]; Lyc. 1.117 [processo di Hypparchus: dopo l'anno 480]; Thuk. 1.135.2-3 [processo di Themistokles: intorno al 471-470]; *Ath. Pol.* 27.1; Plut. *Cim.* 14.3-4, 15.1, *Per.* 10.6 [Cimone: 462]; cfr., per diverse interpretazioni circa i processi in oggetto, M.H. Hansen, *Eisangelia: The Sovereignty of the People's Court in Athens in the Fourth Century B.C. and the Impeachment of Generals and Politicians* [Odense 1975] 69; P.J. Rhodes, *Eisangelia in Athens*, in *JHS.* 99 [1979] 105; M.H. Hansen, *Eisangelia in Athens: A reply*, in *JHS.* 100 [1980] 83 ss.): dal momento che il primo di essi è celebrato prima del 490 a.C., lo studioso conclude nel senso di «legislation enacted in the late sixth or early fifth century» quale modello della versione del testo della fine del V secolo a.C. (IG I³ 105). Ryan sostiene, inoltre, che nel VII secolo a.C. l'Areopago fosse semplicemente una corte per la repressione dell'omicidio, diventando a seguito delle riforme di Solone un autentico collegio giudicante in campo penale: in altre parole, dopo il 594 a.C. le azioni penali pubbliche sarebbero state promosse dinanzi all'Areopago, ma i suoi poteri giudiziari sarebbero stati immediatamente dopo limitati dalle disposizioni sul δῆμος πληθύνων. A parte l'improbabilità che un nuovo potere areopagitico, una volta emerso, sia così limitato sin da principio, nessuna fonte attesta il presente quadro: da una parte, è ben testimoniato, direttamente o indirettamente, che già in età pre-draconiana illeciti contro la comunità erano perseguiti davanti all'Areopago (C. Pelloso, *Popular Prosecution in Early Athenian Law* cit. 9 ss.); d'altra parte, è evidente come la riforma solonica dell'ἔφεσις influisse soltanto sulla definitività delle «decisioni magistratuali» (Plut. *Sol.* 18.2). Il carattere della incontrovertibilità, se non per tutte, almeno per non esigue tipologie di decisioni areopagitiche è un principio costante della procedura pre-efialtica (cfr. Dem. 23.22; Lys. 7; *Ath. Pol.* 8.2, 60.2, citati da M. Ostwald, *From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law* cit. 12), di talché sembra assai poco plausibile supporre che Solone abbia esteso il diritto di ἔφεσις ai casi assoggettati alla giurisdizione dell'Areopago. Che i giudizi dell'Areopago fossero generalmente definitivi non è nemmeno contraddetto da IG I³ 105, l. 35, 40-1. Se la norma in questione prevede che la pena di morte (così come l'imposizione di una θοά) non possa essere irrogata ἄνευ τῷ δέμῳ τῷ Ἀθηναίων πλεθύνοντος, è chiaro che, se qui il δῆμος è il popolo che siede con funzione giudicante, l'Areopago non può emettere alcuna sentenza definitiva in merito a quegli illeciti contro la πόλις per cui Solone aveva istituito la εἰσαγγελία. Eppure, allo stesso tempo, non è obbligatorio credere né che la perifrasi 'ἄνευ τῷ δέμῳ τῷ Ἀθηναίων πλεθύνοντος' implichi una prima sentenza areopagitica suscettibile di essere impugnata, né che essa grazie alla duplice estensione operativa del rimedio dell'ἔφεσις avvenuta nel corso del V secolo a.C. quale «mandatory referral» al popolo anche per processi prima solo areopagitici presupponga un primo vaglio areopagitico e una proposta di pena (cfr. M. Ostwald, *From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law* cit. 36 ss.). Invero, in assenza di esplicito richiamo all'ἔφεσις (e senza la necessità di pensare ad una estensione all'Areopago dell'istituto che Solone aveva congegnato solo con riguardo alle pronunce magistratuali), tale disposizione potrebbe significare – a prescindere dal fatto che l'udienza preliminare doveva avvenire davanti all'antico tribunale aristocratico perché il caso fosse poi rinviato al popolo per un giudizio definitivo – non solo, a valle, che la sentenza di condanna va votata dalla 'maggioranza' dei presenti nel collegio, ma anche, a monte, che è richiesta dal legislatore una affluenza qualificata degli aventi diritti al voto: si tratterebbe quindi di una norma secondaria non sulla competenza, ma sul *quorum* funzionale e strutturale. Infine, Ryan presume che l'ἔφεσις sia solo un 'rinvio obbligatorio' fin dal principio: il che, a parte l'indebita riconnessione di tale figura al testo della legge di IG I³ 105, non solo non è affatto pacifico in dottrina, ma è altresí una opzione poco saldata sui dati delle fonti.

operatività della riforma solonica considerandola incisiva anche sulle decisioni areopagitiche.

4. *La tesi dell'efficacia negativa dell'ἔφεσις*. – La scuola di pensiero che, pur con sottili ramificazioni interne, vede in Steinwenter il suo corifeo, come si accennava già nella premessa, è stata in tempi recenti assai esigualmente ripresa o rivitalizzata²⁶. Secondo lo studioso ἔφεσις non è altro che «die Erklärung der Partei, daß sie dem Beamtenanspruch als nicht bindend anerkenne, sondern die Entscheidung des ordentlichen, des Geschworengerichtes verlange»; l'Eliea, dunque, non si imporrebbe come un giudice «zweiter Instanz», né sarebbe corretto discorrere tecnicamente di una vera «Appellation», in quanto, essendo l'atto di parte consistente nell'ἐπιέναι, quale «Tatsache» in sé e per sé considerata, a rendere «wirkungslos» il provvedimento magistratuale (al pari, per l'epoca classica, della proposta arbitrare: *Ath. Pol.* 53.2), non potrebbe a rigore rinvenirsi alcun effetto 'sostitutivo' (proprio, invece, dell'appello) e quindi «keine Kassation oder Reformation» da parte del tribunale eliaistico: di talché, a voler seguire l'autore, «gewiss liegen dann zwei 'Erkenntnisse' vor, das des Beamten und jenes der Heliaia»²⁷. In altre parole, secondo Steinwenter, a partire dalla riforma solonica (*Ath. Pol.* 9.1) che introduce «eine Art Überprüfung der 'einzelrichterlichen' Entscheidung», i magistrati, purché non si pronuncino su questioni bagatellari, sono investiti di «mehr streitbeendende Kraft» solamente ove le parti «nicht das Urteil des Gerichtshofes einholen», laddove essi in precedenza – come è attestato in *Ath. Pol.* 3.5 e confermato nelle opere dei lessicografi – erano chiamati a pronunciarsi incontrovertibilmente mediante decisioni che si imponevano quali espressione di una autentica «bindende Jurisdiktion»²⁸.

Nel solco di questa già singolare impostazione (e per certi versi ad integrazione della stessa) si situa l'originale pensiero del Paoli che, sostenendo tanto per diritto processuale quanto per diritto amministrativo atico il principio della 'contrattualità' (essendo la volontà del cittadino essenziale all'integrazione di un atto pubblico, quale una sentenza o un provvedimento amministrativo), nonché quello della 'sovranità popolare'

²⁶ Una persuasiva eccezione (limitatamente alla valorizzazione del pensiero di Steinwenter con riguardo al giudizio arbitrare e al regime probatorio) è, invece, rappresentata da due importanti scritti: G. Thür, *The Role of Witnesses in Athenian Law*, in *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*, cur. M. Gagarin, D. Cohen (Cambridge 2005) 146 ss.; G. Thür, *The Principle of Fairness in Athenian Legal Procedure: Thoughts on Echinos and Enklema*, in *Dike* 11 (2008) 51 ss. ²⁷ A. Steinwenter, *Die Streitbeendigung durch Urteil* cit. 71. ²⁸ A. Steinwenter, *Die Streitbeendigung durch Urteil* cit. 39 s.; cfr., parimenti, L. Gernet, *L'institution des arbitres publics à Athènes*, in *REG.* 52 (1939) 389 nt. 1 e 407 nt. 1; H.J. Wolff, *The Origin of Judicial Litigation among the Greeks* cit. 79: «Steinwenter is correct ... in denying that the archon or arbitrator exercised genuine judicial functions; his argument that the mere filing of the *epheisis*, and not the actual sentence of the assembly, deprived the official's decision of its effect has with little justification been criticized as 'over-subtle and captious'».

(essendo l'imperio politico, per il tramite di sentenze definitive espressione del potere popolare, prevalente rispetto alla volontà del singolo)²⁹, identifica l'ἔφεσις in un 'veto', ossia in un atto di parte con «fonction ... tout à fait négative» elevabile esclusivamente dal φεύγων³⁰. Tale rimedio risulterebbe incompatibile, quanto alla sua veridica natura giuridica, con le figure dell'opposizione, dell'appello, nonché del ricorso: e ciò atteso che, da un lato, esso non sarebbe dotato – come gli autentici mezzi di impugnazione – dell'«efficacia sospensiva» di un provvedimento già perfetto ed efficace, bensì impedirebbe all'atto stesso (nella sostanza imputabile ad autorità diversa dal popolo) di giungere a perfezione; dall'altro, esso non sarebbe «l'acte initial» di un «procès en deuxième instance» connotato dunque da 'efficacia devolutiva', essendo rimessa l'iniziativa di promuovere il nuovo sindacato popolare, quale «procédure autonome», non all'ἔφειείς (che le fonti descriverebbero costantemente, dinanzi il tribunale popolare, come «le défendeur ou l'accusé»), bensì alla controparte oppure (allorché il veto concerna un provvedimento magistratuale) a ὁ βουλόμενος (come, ad esempio, l'ἀπάγων)³¹. Insomma, soltanto la parte interessata alla produzione degli effetti dell'atto pubblico (amministrativo, giudiziale, arbitrale) e, di conseguenza, a superare la situazione di stallo determinata dall'elevazione dell'ἔφεσις, la quale «empêche tout changement dans le *status quo* des rapports privés et publics», assume – secondo la convinzione dell'autore – il ruolo di attore o accusatore e chi è tale non può essere mai identificato nel precedente ἐφειείς³².

²⁹ U.E. Paoli, *La ἔφεσις εἰς τὸ δικαστήριον en droit attique* cit. 335. Cfr., in senso analogo, L. Lepri, s.v. «ἔφεσις», in *NNDI*. VI (Torino 1960) 603, nonché M. Noussia-Fantuzzi, *Solon the Athenian* cit. 28. Non immediatamente intellegibile, sul piano della coerenza interna del pensiero prima ancora che sul piano storico-giuridico, invece, la posizione di L. Loddo, *Le moment de la fondation* cit. 109. Da una parte, infatti, si ammette che «bien que les observations de Paoli soient en substance correctes, je crois que nous devons continuer à traduire éphésis comme 'appel', puisque ce terme est plus directement évocateur par rapport à la possibilité accordée au peuple de 'faire appel', c'est à dire de 'demander l'intervention' d'une autorité autre que celle du magistrat»; dall'altra, si assume che «il vaut mieux conclure que l'Héliée fonctionnait comme une véritable cour d'appel». A rigore, se l'ἔφεσις è (in sostanza) un 'veto' – come vuole Paoli – opposto a una sentenza (ossia un atto avente funzione non devolutiva, ma solo negativa che o esclude il venire in essere del provvedimento stesso o ne pregiudica l'efficacia soltanto), il processo popolare dinanzi la ἡλιαία non può essere – come vuole Loddo – un 'vero e proprio' giudizio di seconde cure (valutativo del primo giudizio, o sul piano dei contenuti o sul piano delle forme) introdotto da un 'atto di appello' (quale atto di gravame della parte soccombente); di contro esso dovrà essere una παλινδικία che direttamente concerne la fondatezza o meno dell'ἔφεσις.

³⁰ U.E. Paoli, *La ἔφεσις εἰς τὸ δικαστήριον en droit attique* cit. 328. ³¹ U.E. Paoli, *La ἔφεσις εἰς τὸ δικαστήριον en droit attique* cit. 326 ss. ³² Tale conclusione è raggiunta dallo studioso, oltre che giusta *Ath. Pol.* 45.2, nonché *Dem.* 57 ed *Isae.* 12, a mente delle seguenti considerazioni di carattere generale: «le jugement d'appel ne peut être provoqué qu'à l'initiative de celui qui a été condamné par une précédente décision; c'est bien lui qui est intéressé à obtenir du tribunal un nouveau jugement et non son adversaire. On doit donc supposer que c'est l'appelant qui a cité l'appelé et qu'il comparait dans le procès ... comme demandeur ou accusateur, et non comme défendeur»

5. I dati ricavabili da 'Ath. Pol.' 9.1 e Plut. 'Sol.' 18.2-3. – Appello, rinvio d'ufficio, o 'terza via'? Quale configurazione storico-giuridica meglio si confà all'istituto dell'ἔφεσις? In vista di una plausibile ricostruzione storica, al livello di diritto processuale, del meccanismo solonico dell'ἔφεσις, in primo luogo va precisato come da Ath. Pol. 9.1 (sinotticamente letto insieme a Ath. Pol. 3.5)³³ non emergano aspetti di considerevole momento circa i connotati procedurali sia dell'ἔφεσις originale sia del processo instaurato a seguito di essa; quanto può ricavarsi a *contrariis* si limita, secondo il mio convincimento, ai seguenti elementi.

Prima di Solone, in assenza della misura dell'ἔφεσις (a prescindere, ora, dalla esatta determinazione della sua natura giuridica), nonché in assenza dell'istituto del βουλόμενος quale legittimato ad agire per conto di soggetti lesi da condotte antiggiuridiche altrui (ἀδικουμένοι) ed impossibilitati – giuridicamente o fattivamente – a metter in moto la macchina processuale per la tutela dei propri diritti³⁴, i singoli magistrati erano investiti di un pieno potere sia – sul piano dell'amministrazione – repressivo, sia – sul piano della giurisdizione – condannatorio: al di fuori degli ordinari processi privati instaurati dal soggetto direttamente legittimato e interessato ad agire, all'evidenza, gli ἄρχοντες, una volta conseguita la notizia della commissione di un atto illecito, promuovevano procedimenti *ex officio* che esitavano in sanzioni determinate discrezionalmente nella loro misura (verisimilmente secondo le limitazioni di competenza cui ciascun ufficio della πόλις era assoggettato tradizionalmente anche in età arcaica)³⁵; il loro potere, comunque, si esternava in pronunce sia immediatamente vincolanti per i destinatari, sia non suscettibili di alcun gravame presso au-

(U.E. Paoli, *La ἔφεσις εἰς τὸ δικαστήριον en droit attique* cit. 327). Sulla sua scia si colloca il pensiero di Just. Lo studioso ritiene che in epoca solonica e classica il convenuto sia il solo ἐπιείς (M. Just, *Die Ephesis* cit. 114), ossia che l'ἔφεσις sia «ein Fall des Klageerzwingungsantrags, mit dessen Hilfe der φεύγων den διώκων zur Geltendmachung seines zur Vollstreckung bestimmten Begehrens vor dem archaischen Volksgesicht veranlasst» (M. Just, *Die Ephesis* cit. 62); il che lo conduce infine a fantasiose acrobazie argomentative al fine di conciliare tale premessa con la lettera di Ath. Pol. 53.2 (ove sta scritto incontestabilmente che, a seguito di γνώσις arbitrale, ciascuno dei due contendenti è ammesso a elevare ἔφεσις): «erst mit Erlass des schiedrichterlichen Entscheidung klar wurde, wer, ursprünglich durch Selbsthilfe, vollstrecken konnte, d.h. wer διώκων war» (M. Just, *Die Ephesis* cit. 220); secondo l'autore è la parte soccombente dinanzi l'arbitro pubblico che con l'ἔφεσις si oppone all'esecuzione e diviene φεύγων, mentre la parte vittoriosa diviene διώκων (M. Just, *Die Ephesis* cit. 304). Cfr. H. Meyer-Laurin, *recensione* a M. Just, *Die Ephesis* cit., in *Iura* 17 (1967) 306 ss.; H.J. Wolff, *recensione* a M. Just, *Die Ephesis* cit., in *ZSS*. 84 (1967) 404 ss.

³³ Ath. Pol. 9.1: τὰ μὲν οὖν περὶ τὰς ἀρχὰς τοῦτον εἶχε τὸν τρόπον. δοκεῖ δὲ τῆς Σόλωνος πολιτείας τρία ταῦτ εἶναι τὰ δημοτικώτατα: πρῶτον μὲν καὶ μέγιστον τὸ μὴ δανεῖζειν ἐπὶ τοῖς σώμασιν, ἔπειτα τὸ ἐξεῖναι τῷ βουλομένῳ τιμωρεῖν ὑπὲρ τῶν ἀδικουμένων, τρίτον δὲ ᾧ καὶ μάλιστα φασιν ἰσχυκεῖναι τὸ πλῆθος, ἢ εἰς τὸ δικαστήριον ἔφεσις: κύριος γὰρ ὢν ὁ δῆμος τῆς ψήφου, κύριος γίνεταί τῆς πολιτείας. Ath. Pol. 3.5: κύριοι δ' ἦσαν καὶ τὰς δίκας αὐτοτελεῖς κρίνειν, καὶ οὐχ ὥσπερ νῦν προανακρίνειν. ³⁴ Mi permetto di rinviare, sul punto, a C. Pelloso, *Popular Prosecution in Early Athenian Law* cit. 9 ss. ³⁵ Cfr., *infra*, § 9.

torità, amministrative o giudicanti, superiori. Fermo, dunque, l'esercizio dell'azione su iniziativa ora della parte lesa, ora dello stesso magistrato, nonché ferma la incontrovertibilità di ogni provvedimento (repressivo, assolutorio, condannatorio), allorché si profilassero ipotesi di 'esercizio arbitrario del potere' o di 'carenza di potere' o, comunque, casi di 'ingiustizia' della pronuncia magistratuale definitiva, il solo rimedio – radicalmente diverso, per struttura e funzione, dall'ἔφεσις solonica³⁶ – praticabile dalla parte concretamente vulnerata era l'εἰσαγγελία rivolta all'Areopago (a voler considerare, ovviamente, attendibile *Ath. Pol.* 4.4)³⁷. Con le riforme soloniche, il quadro è destinato a mutare profondamente: l'ἔφεσις determina, infatti, la venuta meno della 'incontrovertibilità' delle pronunce magistratuali³⁸, così gettandosi le basi per quel sistema giudiziale popolare che avrebbe condotto all'equazione tra 'sovranità giudiziale' e 'sovranità costituzionale'³⁹. Va precisato, di poi, che la estrema succintezza che caratterizza la descrizione aristotelica è tale per cui tra le riforme introdotte da Solone non è neppure esplicitamente annoverata la creazione *ex novo* del 'tribunale popolare', bensì solo quella della direzione al δικαστήριον dell'ἔφεσις⁴⁰; anzi, il fatto che altrove si precisi che,

³⁶ M. Just, *Die Ephesis* cit. 79 ss. ³⁷ *Ath. Pol.* 4.4: ἐξῆν δὲ τῷ ἀδικουμένῳ πρὸς τὴν τῶν Ἀρεοπαγιτῶν βουλὴν εἰσαγγέλλειν, ἀποφαίνοντι παρ' ὃν ἀδικεῖται νόμον.
³⁸ Sulla generale inapplicabilità dell'istituto alle pronunce areopagitiche, cfr. P.J. Rhodes, *A Commentary on the Aristotelian Athenaiion Politeia* cit. 160; più dubbioso M. Ostwald, *From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law* cit. 12. ³⁹ Sulla importanza dell'attribuzione (solonica) al popolo di funzioni giudicanti (connotate dalla incontestabilità delle pronunce), cfr., paradigmaticamente, A. Maffi, *Funzione giurisdizionale e regimi politici nella Grecia arcaica e classica*, in 'Poleis' e 'Politeiai'. *Esperienze politiche, tradizioni letterarie, progetti costituzionali*, cur. S. Cataldi (Alessandria 2004) 305 s.; D. Mirhady, *Aristotle and the Law Courts* cit. 4; E. Poddighe *Aristotele, Atene e le metamorfosi dell'idea democratica. Da Solone a Pericle (594-451 a.C.)* (Roma 2014) 198 ss.; L. Loddo, *Le moment de la fondation* cit. 99. ⁴⁰ Come già mettevo in luce in C. Pelloso, *Popular Prosecution in Early Athenian Law* cit. 34 nt. 70: «yet, a word by word reading of *Ath. Pol.* 9.1 leads the interpreter to assume that Solon just 'renewed' and 'strengthened' an existing body (by means of the attribution of new functions and powers), since he is only said to have created the procedure introduced by the act of 'ἔφεσις to the (popular) court'» (cfr., per una possibile precedenza storica della ἡλιεία alle riforme di Solone: S.B. Smith, *The Establishment of the Public Courts at Athens*, in *TAPhA.* 56 [1925] 106 ss.; R.J. Bonner, G. Smith, *The Administration of Justice I* cit. 158; R. Sealey, *Ephialtes* cit. 11 ss.; S.C. Humphreys, *The Evolution of Legal Process in Ancient Attica* cit. 238; M. Gagarin, *Legal Procedure in Solon's Laws* cit. 263 s.; H.J. Gehrke, *The Figure of Solon in the Athenian Politeia*, in *Solon of Athens: New Historical and Philological Approaches*, cur. J. Blok, A. Lardinois [Leiden 2006] 276 ss.). Altri si sono pronunciati per la istituzione solonica della ἡλιεία, ossia dell'assemblea del 'popolo' come 'giudice' (cfr. G. Grote, *A History of Greece: from the Time of Solon to 403 B.C.* [London-New York 1907] 25, 37 nt. 51 e 85 s.; H. Hommel, 'Heliäia'. *Untersuchungen zur Verfassung und Prozessordnung des Athenischen Volksgerichts, insbesondere zum Schluss teil der ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ des Aristoteles* [Leipzig 1927] 36 nt. 80a; R.J. Bonner, G. Smith, *The Administration of Justice I* cit. 153 ss. e II cit. 232; H.T. Wade-Gery, *Essays in Greek History* cit. 173 s.; C. Hignett, *A History of the Athenian Constitution* cit. 97 s.; J. Day, M. Chambers, *Aristotle's*

con Solone, la partecipazione all'assemblea e ai tribunali viene estesa ai θῆτες⁴¹, pare implicare che – almeno nella prospettiva greca succes-

History of Athenian Democracy [Amsterdam 1962] 86 s.; J.R. Ellis, G.R. Stanton, *Factional Conflict and Solon's Reforms*, in *Phoenix* 22 [1968] 105; A.R.W. Harrison, *The Law of Athens: Procedure* cit. 73; D.M. MacDowell, *The Law in Classical Athens* cit. 30; P.J. Rhodes, *A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia* cit. 160; M. Ostwald, *From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law* cit. 9 s.; S.C. Todd, *The Shape of Athenian Law* cit. 100 nt. 2; R. Osborne, *When Was the Athenian Democratic Revolution?*, in *Rethinking Revolutions through Ancient Greece*, cur. S. Goldhill, R. Osborne [Cambridge 2006] 10 ss.; P.J. Rhodes, *The Reforms of Solon* cit. 255; Z. Papakonstantinou, *Lawmaking and Adjudication in Archaic Greece* cit. 95 e 178 nt. 84; R. Kraut, R. Robinson, *Politica. Aristotele*. Introduzione di L. Canfora e R. Kraut, traduzione di R. Radice e T. Gargiulo, commento di T.J. Saunders e R. Robinson [Milano 2014] 418 ss.), convinti, tra l'altro, della atecnicità anacronistica di *Ath. Pol.* 7.3, 9.1, *Arist. Pol.* 1273-1274, *Plut. Sol.* 18.2; più dubbioso, almeno circa il nome dell'organo giudicante popolare solonico, è J. Bleicken, *Die athenische Demokratie* cit. 27, laddove contrario è F.X. Ryan, *The Original Date of the δήμος πληθύν Provisions of IG I³ 105* cit. Da ricordare, poi, la tesi sostenuta da M. Valdés Guía, *Política y religión en Atenas arcaica. La reorganización de la polis en época de Solón* (Oxford 2002) 36 ss., M. Valdés Guía, *Entre el Consejo de Solón y el de Clístenes: 'Heliá' en época de Pisístrato?*, in *Gerión* 21 (2003) 74 s., a cui avviso la ἡλιαία e il consiglio dei quattrocento sarebbero stati, sotto Solone, il medesimo organo. Propenso, invece, ad una maggior fiducia della rappresentazione aristotelica e plutarchea della giustizia solonica incentrata non sull'assemblea del popolo assiso come giudice, bensì su un sistema (di nuova istituzione) *ab origine* di plurimi dicasteri, è – come noto – M.H. Hansen, *'Demos', 'Ecclesia' and 'Dicasterion' in Classical Athens*, in *GRBS*. 19 (1978) 127 ss., M.H. Hansen, *The Athenian Heliáia from Solon to Aristotle* cit. 9 ss., che recentissimamente è stato in parte ripreso da L. Loddo, *Le moment de la fondation* cit. 101 ss.; a tal riguardo v. la recente e significativa apertura di P.J. Rhodes, *The Reforms of Solon* cit. 255 nt. 60: «although I still think he builds too much on *Arist. Pol.*, I am more sympathetic than I used to be ... to his view of what the (*heliáia* was)» (v., inoltre, J.H. Lipsius, *Das attische Recht* cit. 27 ss.; E. Ruschenbusch, *Ἠλιαία* cit. 381 ss.). Sul punto, segnalo come *Plut. Comp. Sol. Popl.* 2.1 pare distinguere – indirettamente – tra 'popolo' e 'dicasterio' ateniesi al tempo di Solone: καὶ τοῖς φεύγουσι δίκην ἐπικαλεῖσθαι τὸν δῆμον. ὡσπερ ὁ Σόλων τοὺς δικαστάς, ἔδωκε.

⁴¹ *Plut. Sol.* 18.2 (οἱ δὲ λοιποὶ πάντες ἐκαλοῦντο θῆτες, οἷς οὐδεμίαν ἄρχην ἔδωκεν ἄρχήν, ἀλλὰ τῷ συνεκκλησιάζειν καὶ δικάζειν μόνον μετεῖχον τῆς πολιτείας); *Ath. Pol.* 7.3-4 (τοῖς δὲ τὸ θητικὸν τελοῦσιν ἐκκλησίας καὶ δικαστηρίων μετέδωκε μόνον). Cfr., inoltre, *Arist. Pol.* 1273b 35-1274a 5 (su cui v. F. Pezzoli, *Aristotele, La Politica, Libro II* [Roma 2012] 384 ss.; R. Kraut, R. Robinson, *Politica. Aristotele* cit. 418 ss.): Σόλωνά δ' ἔνιοι μὲν οἴονται νομοθέτην γενέσθαι σπουδαῖον: ὀλιγαρχίαν τε γὰρ καταλύσαι λίαν ἄκρατον οὔσαν, καὶ δουλεύοντα τὸν δῆμον παῦσαι, καὶ δημοκρατίαν καταστήσαι τὴν πάτριον, μείζαντα καλῶς τὴν πολιτείαν: εἶναι γὰρ τὴν μὲν ἐν Ἀρείῳ πάγῳ βουλήν ὀλιγαρχικόν, τὸ δὲ τὰς ἀρχὰς αἰρετὰς ἀριστοκρατικόν, τὰ δὲ δικαστήρια δημοτικόν. ἔοικε δὲ Σόλων ἐκεῖνα μὲν ὑπάρχοντα πρότερον οὐ καταλύσαι, τὴν τε βουλήν καὶ τὴν τῶν ἀρχῶν αἴρεσιν, τὸν δὲ δῆμον καταστήσαι, τὰ δικαστήρια ποιήσας ἐκ πάντων. Il tratto 'τὰ δικαστήρια ποιήσας ἐκ πάντων' ben può essere interpretato non nel senso di una esatta identificazione del tribunale col popolo (P.J. Rhodes, *A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia* cit. 160) o nel senso di una selezione ('by lot') dei giudici dal popolo intero (M.H. Hansen, *The Athenian Heliáia from Solon to Aristotle* cit. 33), bensì in quello di una nuova composizione del tribunale popolare che – rispetto al passato –

siva, a partire dal IV secolo a.C. – la ἡλιεία (a prescindere sia dal problema della sua etimologia, sia da quello della sua concreta natura giuridica)⁴² preesistesse alle riforme del 594 a.C., ancorché con diversa e più ristretta composizione (escludente lo strato timocraticamente più basso della società ateniese)⁴³, ancorché con più limitate competenze (non essendole riservata, come è oltremodo evidente, ἡ ἔφεσις).

La stenografica descrizione contenuta in *Ath. Pol.* può, tuttavia, essere implementata – come ben è stato enfatizzato da MacDowell – dalle ulteriori informazioni traibili dalla plutarchea ‘Vita di Solone’⁴⁴. Anzitutto emerge come dinanzi ai giudici popolari, a seguito delle riforme, occorresse di essere radicata la ‘maggior parte’, ma non la totalità, delle controversie: il che è elemento che, già da solo, presuppone – nella espressa dia-

implicava, per volontà di Solone, la partecipazione di tutte le quattro classi e la suddivisibilità in più uffici. Più diffusamente v., sul punto, L. Loddo, *Le moment de la fondation* cit. 100 s. e 104, a cui avviso «il est clair que les anciens attribuaient à Solon la création de l'Héliée. On doit cette attribution à la Politique d'Aristote, dans laquelle le philosophe soutient que la politeia solonienne a été caractérisée par l'équilibre entre trois éléments, oligarchique (l'Aréopage), aristocratique (l'élection des magistrats) et démocratique (les tribunaux)»; così come, secondo la studiosa, «Solon n'abolit pas les institutions existantes, mais qu'il donna au peuple un espace d'action, en lui accordant la fonction juridictionnelle», e «le mot utilisé, καταστήσαι, indique clairement le moment de la mise en place d'un nouvel organe de la part du législateur». A me pare che il tratto della Politica aristotelica (letto insieme a *Plut. Sol.* 18.2, nonché ad *Ath. Pol.* 7.3 e 9.1), pur discorrendo di penetranti riforme istituzionali, da un lato sottolinei come Solone abbia conservato le pregresse formazioni politiche, dall'altro, nell'impiegare il verbo καταστήσαι con oggetto, prima, ‘δημοκρατίαν ... τὴν πάτριον’, poi ‘τὸν δὲ δῆμον’ permetta solo di attribuire al legislatore la ‘fondazione’ della primitiva democrazia non attraverso la fondazione di un nuovo organo (il popolo, ovviamente già esistente, ancorché espressivo di solo una parte degli ordini sociali), ma la elevazione del popolo (ora, rispetto al passato, nella sua interezza, in quanto inclusivo anche dei θῆτες) a organo giudicante unitario (ancorché frazionabile in più δικαστήρια).

⁴² Cfr. L. Loddo, *Le moment de la fondation* cit. 100 ss. ⁴³ Sulla preesistenza a Solone della suddivisione in almeno tre classi di censo, con eccezione dei pentakosio-medimni (*Ath. Pol.* 7.3-4; *Plut. Sol.* 18; *Poll.* 8.130), cfr. M.H. Hansen, *The Athenian Democracy* cit. 30; P.J. Rhodes, *A Commentary on the Aristotelian Athenian Politeia* cit. 137; R. Osborne, *Greece in Making* cit. 221; G.E.M. de Ste. Croix, *Athenian Democratic Origins and Other Essays* (Oxford 2004) 33 ss. ⁴⁴ *Plut. Sol.* 18.3: ὁ κατ' ἀρχὰς μὲν οὐδέν, ὕστερον δὲ παμμέγεθες ἐφάνη: τὰ γὰρ πλεῖστα τῶν διαφόρων ἐνέπιπτεν εἰς τοὺς δικαστάς. καὶ γὰρ ὅσα ταῖς ἀρχαῖς ἔταξε κρίνειν, ὁμοίως καὶ περὶ ἐκείνων εἰς τὸ δικαστήριον ἐφέσεις ἔδωκε τοῖς βουλομένοις. Contro la presunta inattendibilità di Plutarco, sostenuta da Ruschenbusch, cfr. P.J. Rhodes, *The Reforms of Solon* cit. 252, che, a mente anche di *Ath. Pol.* 9.1, scrive: «the way in which the two accounts partly overlap and partly differ has suggested to me that behind them lies a common source: that source certainly had access to Solon's poems; and, since *Athênaiôn Politeia* quotes laws which are no longer current and Plutarch quotes laws from numbered *axones*, it is likely that it also had access to his laws»; già a favore della affidabilità della testimonianza di Plutarco, in quanto considerata fondata su buone fonti, cfr. L. Piccirilli, *Cronologia e fonti della 'Vita Solonis' di Plutarco*, in *ASNSP* 7.3 (1977) 1007 ss.; D.M. MacDowell, *The Law in Classical Athens* cit. 31; P.J. Rhodes, *A Commentary on the Aristotelian Athenian Politeia* cit. 88 e 118.

lettica ἀρχαί - δικασταί, escludente la considerazione dell'Areopago – come almeno per Plutarco il legislatore ateniese avesse ridotto, ma non annichilito (come sosteneva, invece, Ruschenbusch), il pregresso potere giurisdizionale dei magistrati. Tale riduzione non corrisponde, tuttavia, a quella ipotizzata da Wilamowitz-Moellendorff. Secondo il biografo greco, infatti, ‘anche ugualmente’ con riguardo a tutte le cause che i magistrati avevano ancora il potere di κρίνειν, Solone attribuí al tribunale popolare ora comprensivo dei θήτες (τὸ δικαστήριον) potere giudicante allorché ‘chiunque lo desiderasse’ (οἱ βουλόμενοι, ossia verisimilmente: l’attore o il convenuto soccombente in una δίκη; il terzo promotore di una cd. γραφή nell’interesse dell’incapacitato ad agire; il cittadino colpito da provvedimenti repressivi quali ἐπιβολαί) avesse esercitato il ‘diritto di elevare ἔφεσις’, che era stato innovativamente concesso (e ciò contro la tesi di Paoli e Just che identificano l’ἔφεις nel solo φεύγων). Da una parte, pare che il dettato configuri, senza ombra di dubbio, l’ἔφεσις come un ‘atto rimesso alla libera disposizione della parte’, e non come un atto, discrezionale o dovuto, del magistrato; dall’altra, valorizzandosi il nesso ‘ὁμοίως καί’ che introduce il complemento di argomento ‘περὶ ἐκείνων’ in posizione analettica rispetto alla relativa ‘καί ὅσα ... κρίνειν’, si potrebbe, seppur solo congetturalmente, intravedere, anche in Plutarco (come in *Ath. Pol.*), un blando richiamo implicito a ulteriori, non meglio precisate, funzioni giudicanti di prima istanza proprie del preesistente δικαστήριον popolare, rimaste in vita anche dopo le riforme soloniche. Plutarco verrebbe a dire: con Solone dinanzi al popolo veniva radicata la maggior parte (ma non la totalità) delle controversie, in quanto esso – a seguito di ἔφεσις – poteva pronunciarsi ‘anche’ su tutte quelle liti per cui ancora era previsto potere giudicante magistratuale (ossia oltre alle ipotesi in cui esso solo poteva emanare sentenze).

6. *Lo scrutinio negativo dei nove arconti dinanzi il consiglio e l’ἔφεσις al tribunale.* – Ciò precisato in merito ai contenuti del cenno aristotelico in *Ath. Pol.* 9.1 e alla succinta descrizione plutarchea, altri connotati della originaria ἔφεσις si possono, forse, inferire dall’analisi dei plurimi casi di applicazione che le fonti greche testimoniano, pur con riguardo ad epoche successive: e ciò nella presupposta convinzione che, in assenza di esplicite modifiche, dalle declinazioni che, nella storia ateniese, l’istituto ha conosciuto sia possibile far emergere, all’insegna della continuità, un nucleo di regime giuridico comune e plausibilmente primitivo⁴⁵.

Qualche, seppur scarno cenno, si desume dalla disciplina vigente (forse – anche se l’esatta scansione storica non è affatto precisabile con certezza matematica – a partire dalle riforme di Efilte nel 462 a.C. che trasferirono la competenza dall’Areopago alla βουλή e al tribunale)⁴⁶ nel

⁴⁵ È questa anche l’idea che emerge in H.J. Wolff, *The Origin of Judicial Litigation Among the Greeks* cit. 31 ss. ⁴⁶ Per U. von Wilamowitz-Möllerndorff, *Aristoteles und Athen* II cit. 189, Solone avrebbe introdotto lo scrutinio buletico dei nove arconti, mentre competente a vagliare gli altri magistrati sarebbe stato l’Areopago; con

IV secolo a.C. per come succintamente descritta in *Ath. Pol.* (integrata dalle fonti logografiche) circa lo scrutinio, in prima battuta buletutico, cui gli arconti eletti ma ancora non entrati in ruolo erano sottoposti⁴⁷. Anzi tutto va rimarcato, a tal proposito, come per ben due volte si connetta l'ἔφεσις esclusivamente all'ἀποδοκιμασθεῖς (laddove nulla è esplicitamente puntualizzato circa l'ipotesi di scrutinio buletutico favorevole all'arconte), e, più nello specifico, come essa sia presentata in termini di 'pregoativa' a favore di quest'ultimo; ergo, pare a me assai poco probabile ritenere l'ἔφεσις vuoi un 'rinvio d'ufficio al dicasterio' obbligatorio sia per l'ipotesi di giudizio negativo sia per l'ipotesi di giudizio positivo della βουλή (dinanzi alla quale, invero, si celebrerebbe una sorta di ἀνάκρισις o di προβολή)⁴⁸, vuoi un autentico appello (o meglio 'ricorso') esercitabile

Efialte questa funzione sarebbe stata trasferita all'Eliea, rimanendo del consiglio dei cinquecento, invece, lo scrutinio degli arconti. Secondo C. Hignett, *A History of the Athenian Constitution* cit. 205, Clistene avrebbe introdotto lo scrutinio degli arconti a capo dell'esecutivo dinanzi al consiglio dei cinquecento (che sino alla fine del V secolo a.C. aveva il potere di emanare un provvedimento non impugnabile, laddove a partire da quell'epoca al magistrato respinto fu concesso il diritto di appellarsi al tribunale); mentre a partire da Efialte sarebbe stato previsto lo scrutinio degli altri magistrati e ufficiali dinanzi al solo tribunale popolare; sulla stessa linea di pensiero si colloca L. Lepri Sorge, *Ancora in tema di 'ephebis': la 'dokimasia' degli arconti*, in *Studi in onore di A. Biscardi* VI (Milano 1987) 432 s., secondo cui nel V secolo sino alla caduta dei Trenta il consiglio dei cinquecento si sarebbe pronunciato in via definitiva; da quel momento si sarebbe introdotto il secondo esame popolare per coloro che avessero superato il vaglio buletutico e contemporaneamente il diritto all'ἔφεσις per i respinti. Secondo M. Ostwald, *From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law* cit. 43 ss., in una prima, antichissima, fase storica lo scrutinio sarebbe stato areopagitico ed esitante in una pronuncia anche negativa definitiva (cfr. P.J. Rhodes, *The Athenian Boule* cit. 176 ss., 205, 316 e 538); sarebbe ipoteticamente congetturabile, di poi, a seguito delle riforme di Solone, una fase intermedia in cui in caso di scrutinio negativo un 'appello di parte' sarebbe stato elevabile contro la decisione dell'antico consiglio aristocratico; dopo Efialte l'esame degli arconti sarebbe stato trasferito dall'Areopago al consiglio dei cinquecento e l'ἔφεσις convertita in un rinvio obbligatorio trasferente lo scrutinio al popolo (con votazione solo formale ove il consiglio si fosse già pronunciato positivamente); infine, in una ultima tappa, il rinvio avrebbe comunque condotto ad un reale giudizio popolare, a prescindere dall'esito dello scrutinio dinanzi i cinquecento (cfr., non dissimilmente, P.J. Rhodes, *A Commentary on the Aristotelian Athenian Politeia* cit. 616 s.).

⁴⁷ *Ath. Pol.* 45.3: δοκιμάζει δὲ καὶ τοὺς βουλευτὰς τοὺς τὸν ὕστερον ἐνιαυτὸν βουλευόμενους καὶ τοὺς ἐννέα ἄρχοντας. καὶ πρότερον μὲν ἦν ἀποδοκιμάσαι κυρία, νῦν δὲ τούτοις ἔφεσις ἐστὶν εἰς τὸ δικαστήριον; *Ath. Pol.* 55.2: δοκιμάζονται δ' οὗτοι πρῶτον μὲν ἐν τῇ βουλῇ τοῖς φ', πλὴν τοῦ γραμματέως, οὗτος δ' ἐν δικαστηρίῳ μόνον ὡσπερ οἱ ἄλλοι ἄρχοντες πάντες γὰρ καὶ οἱ κληρωτοὶ καὶ οἱ χειροτονητοὶ δοκιμασθέντες ἄρχουσιν, οἱ δ' ἐννέα ἄρχοντες ἐν τε τῇ βουλῇ καὶ πάλιν ἐν δικαστηρίῳ. καὶ πρότερον μὲν οὐκ ἦρχεν ὄντιν' ἀποδοκιμάσειεν ἡ βουλή, νῦν δ' ἔφεσις ἐστὶν εἰς τὸ δικαστήριον, καὶ τοῦτο κύριόν ἐστι τῆς δοκιμασίας. Sul punto cfr., da ultimo, C. Feyel, *ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ. La place et le rôle de l'examen préliminaire dans les institutions des cités grecques* (Nancy 2009) 25 ss., 148 ss., 171 ss. e 363 ss. ⁴⁸ J.D. Ralph, 'Ephebis' in *Athenian Litigation* cit. 17 ss.; R.J. Bonner, G. Smith, *The Administration of Justice* II cit. 243 s.; E. Ruschenbusch, *Ἐφεσις* cit. 387; A.R.W. Harrison, *The Law of Athens: Procedure* cit. 201 ss.; P.J. Rhodes, *A Commentary on the Aristotelian Athe-*

tanto dal magistrato ἀποδοκιμασθεῖς, quanto dal κατήγορος che, a fronte dell'esito positivo dello scrutinio, intenda contrastare il provvedimento buleutico⁴⁹. In secondo luogo, se, ciò detto, risulta chiaro come il regime pregresso fosse connotato dalla inesistenza del diritto all'ἔφεσις per il magistrato scrutinato negativamente, si tace circa l'eventuale iter procedimentale successivo alla δοκιμασία esitante in un voto positivo della βουλή. Tuttavia il silenzio di *Ath. Pol.* può essere colmato. Veniamo infatti informati da Demostene che i thesmotheti (e come loro, verisimilmente, gli altri tre arconti) sono sempre stati sottoposti ad una doppia δοκιμασία: e ciò, invero, se si ritiene che Demostene tratti di magistrati sia eletti sia entrati in carica, è del tutto plausibile⁵⁰. Ergo, risulta assai poco rispondente al tenore delle fonti – a voler prestar fede all'oratore, invero confortato da Lisia con esplicito riguardo all'arconte eponimo⁵¹ – ritenere che, dopo un primo periodo storico in cui il provvedimento buleutico era sempre definitivo (vuoi in caso di voto favorevole, vuoi di voto sfavorevole), lo scrutinio dinanzi al tribunale popolare avesse luogo solo su iniziativa del magistrato respinto dalla βουλή, atteso che un imprescindibile doppio scrutinio si sarebbe dovuto tenere pure in caso di promozione buleutica⁵².

Il quadro vigente all'epoca della scrittura della 'Contro Leptine' e di *Ath. Pol.* è, quindi, componibile – grazie alla lettura sinottica delle due fonti testé citate – con l'individuazione delle due seguenti parallele ed alternative sequele procedimentali. A. Dinanzi la βουλή, dopo l'interrogatorio preliminare e la presentazione dei testimoni, dopo la proposizione di una 'accusa' (κατηγορία) e la risposta di difesa (ἀπολογία), in caso di scrutinio negativo, il magistrato respinto è ammesso ad elevare ἔφεσις di modo che venga radicata una παλινδικία (ossia una giudizio *de eadem re* tra le stesse parti nei medesimi ruoli)⁵³ dinanzi il tribunale popolare, mentre la procedura è destinata ad arrestarsi ove l'ἔφεσις non sia fatta valere; diversamente, in caso di scrutinio positivo, il magistrato viene ulteriormente sottoposto ad esame dinanzi il tribunale; precedentemente, invece, ossia in assenza del rimedio dell'ἔφεσις, il procedimento si esauriva già dinanzi alla βουλή in ipotesi di ἀποδοκιμασία, mentre era identico a quello della fase successiva in ipotesi di δοκιμασία positiva⁵⁴. B. Dinanzi la βουλή, dopo l'interrogatorio preliminare e la presentazione dei testimoni, in assenza di 'accusa' (κατηγορία), si procede a rinviare al tribunale che immediatamente si esprime con autentica votazione mediante ψῆφος (lad-

naion Politeia cit. 614 s.; M. Ostwald, *From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law* cit. 43 ss.

⁴⁹ J.H. Lipsius, *Das attische Recht* cit. 271 e 954; E. Tamburini, *Problemi relativi ad 'eliea' ed 'ephebis' in età soloniana* cit. 193 ss. ⁵⁰ Dem. 20.90: ... τοὺς μὲν θεσμοθέτας τοὺς ἐπὶ τοὺς νόμους κληρουμένους δις δοκιμασθέντας ἄρχειν, ἔν τε τῇ βουλῇ καὶ παρ' ὑμῖν ἐν τῷ δικαστηρίῳ. ⁵¹ Lys. 26.6, 8. ⁵² Così, invece, M. Just, *Die 'Ephesis'* cit. 196 ss.; M. Just, *Die 'apodokimasia' der athenischen 'Boule' und ihre Anfechtung*, in *Historia* 19 (1970) 137 s. ⁵³ M. Just, *Die 'apodokimasia' der athenischen 'Boule'* cit. 137 s.; E. Berneker, s.v. «Palindikia», in *PWRE*. XVIII.2 (Stuttgart 1949) 124 ss. ⁵⁴ Cfr., similmente, H.T. Wade-Gery, *Essays in Greek History* cit. 194 s.; L. Lepri Sorge, *Ancora in tema di 'ephebis'* cit. 434.

dove, in un primo momento, la votazione di un solo dicasta era puramente formale). La fattispecie fa emergere una ἔφεσις tutta diversa da un vero appello e da un vero rinvio: vero è, infatti, che essa risulta essere un 'atto di parte' (il che esclude la natura 'autoritativa' della figura in oggetto), ma non un 'atto devolutivo' (in quanto il magistrato ἐφιεῖς non riveste dinanzi al popolo il ruolo attivo di 'parte impugnante' del 'provvedimento amministrativo' a lui contrario, ma nuovamente versa nella posizione di esaminato), nonché atto a valle del quale si instaura un 'giudizio del tutto nuovo' (il che induce a negare la efficacia sostitutiva).

7. *Gli esami demotici e l'ἔφεσις dell'ἀποψηφισθεῖς al tribunale.* – L'orazione demostenica 'Contro Ebulide' è considerata una delle poche fonti ad imporsi come chiaro esempio delle procedure straordinarie di revisione delle liste dei cittadini ateniesi in conformità al regime introdotto, subito dopo la pace di Filocrate, dal decreto di Demofilo nel 346-345 a.C.⁵⁵ In forza di tale decreto i consigli di tutti i demi erano chiamati a pronunciarsi sotto giuramento (e quindi al pari di un organo autenticamente giurisdizionale)⁵⁶ sull'effettività dello *status* di γνήσιος πολίτης di ciascuno τῶν ἐγγεγραμμένων τοῖς ληξιαρχικοῖς γραμματεῖσι⁵⁷; coloro

⁵⁵ Dem. 57; cfr., altresì, Liban. *hypoth.* Dem. 57; Aeschin. 1.77-8, 86, 114, 2.182; Schol. ad Aeschin. 1.77. Sulla revisione delle liste dei cittadini (διαψηφισθεῖς) del 346-345 a.C. (nel cui contesto si inquadra l'orazione demostenica) cfr. A. Diller, *The Decree of Demophilus, 346-345 B.C.*, in *TAPhA.* 63 (1932) 194; A. Diller, *Scrutiny and Appeal in Athenian Citizenship*, in *CPh.* 30 (1935) 303; A.W. Gomme, *Two Problems on Athenian Citizenship Law*, in *CPh.* 29 (1934) 123 ss.; U.E. Paoli, *La ἔφεσις εἰς τὸ δικαστήριον en droit attique* cit. 329 s.; M. Just, *Le rôle des 'diaitetai' dans Isée* 12, 11, in *RIDA.* 15 (1968) 107 ss.; W.E. Thompson, *An Interpretation of the 'Demotionid' Decrees*, in *SO.* 42 (1971) 51 ss.; W.K. Lacey, *The Family of Euxitheus (Demosthenes LVII)*, in *CQ.* 30 (1980) 57 ss.; R. Osborne, 'Demos': *The Discovery of Classical Attika* (Cambridge 1985) 146 ss.; S.C. Humphreys, *Kinship Patterns in the Athenian Courts*, in *GRBS.* 27 (1986) 59 ss.; D. Whitehead, *The Demes of Attica (508/7- ca. 250 B.C.). A Political and Social Study* (Princeton 1986) 88 s. e 99 ss.; R. Develin, *Euboulides' Office and the 'Diapsephisis' of 346/5 B.C.*, in *ClassMed.* 42 (1991) 75 ss.; A.C. Scafuro, *Witnessing and False Witnessing: Proving Citizenship and Kin Identity in Fourth-Century Athens*, in *Athenian Identity Athenian Identity and Civic Ideology*, cur. A.L. Boegehold, A.C. Scafuro (Baltimore 1994) 156 ss.; M.R. Christ, *The Litigious Athenian* (Baltimore 1998) 179; U. Fantasia, C. Carusi, *Revisioni e controlli delle liste dei cittadini: la 'diapsephisis' ateniese del 346/5 a.C., 'Poleis' e 'politeiai'*. *Esperienze politiche, tradizioni letterarie, progetti costituzionali*, cur. S. Cataldi (Alessandria 2004) 187 ss.; K. Kapparis, *Immigration and Citizenship Procedures in Athenian Law*, in *RIDA.* 52 (2005); J.-M. Bertrand, *À propos de l'identification des personnes dans la cite athénienne classique*, in *Individus, Groupes et Politique à Athènes de Solon à Mithridate*, cur. J.Chr. Couvenhes, S. Milanezi (Tours 2007) 201 ss.; S. Lape, *Race and Citizen Identity in the Classical Athenian Democracy* (Cambridge 2010) 203 ss.; C. Feyel, *ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ* cit. 143 ss. ⁵⁶ Cfr., per tutti, D. Whitehead, *The Demes of Attica* cit. 93. ⁵⁷ Cfr. R. Osborne, 'Demos' cit. 73: il ληξιαρχικόν γραμματεῖον tenuto da ogni singolo δῆμος «was not a public document. This means that there was no public list of demesmen and no public list of citizens. Awkward to handle as such a list might have been it would have been feasible if desired».

che non superavano l'esame demotico, se accettavano, erano degradati allo *status* di meteco; se, di contro, a seguito di elevazione dell'ἔφεσις da parte del respinto (ἀποψηφισθεῖς), il tribunale – a differenza del demo – si fosse pronunciato positivamente, l'esaminato 'permaneva' nello stato di cittadino⁵⁸, altrimenti questi era venduto come schiavo ove non avesse abbandonato la città⁵⁹. Euxiteo, protagonista della summenzionata orazione, iscritto nel registro del demo di Halimunte, subisce una ἀποψήφισις dei propri con-demoti; a questa egli, però, oppone ἔφεσις; ne scaturisce il processo popolare per cui è stata scritta l'orazione n. 57 del *corpus Demosthenicum* e che vede come contendenti, per l'appunto, Euxiteo, da una parte, ed Eubulide (demarco o rappresentante del consiglio demotico di Halimunte), dall'altra⁶⁰.

Alcuni elementi degni di nota circa il regime dell'ἔφεσις paiono a me emergere dall'esame dell'orazione⁶¹. Innanzitutto nella *hypothesis*, che riproduce i contenuti del 'decreto'⁶², è chiaramente precisato che il provvedimento amministrativo, ossia la cancellazione dalle liste del soggetto ἀποψηφισθεῖς (ἐξαλείφεισθαι), non consegue immediatamente alla votazione contraria all'esaminato, bensì – stando al tenore letterale del testo – è subordinato sia alla ἀποψήφισις demotica sia al consenso manifestato dal privato cui il provvedimento è rivolto (ἐμμένειν)⁶³: l'ἔφεσις, dunque, non sembra atteggiarsi qui a ricorso di parte che censura un 'atto amministrativo' di contenuto contrario al destinatario sospendendone gli effetti; essa sembra più un atto che addirittura esclude il venire integralmente in esistenza dell' 'atto amministrativo' contrario all'interesse privato del destinatario. Il processo radicato dinanzi il tribunale popolare, a seguito di ἔφεσις, vede Euxiteo, che prende la parola per secondo, nel ruolo di convenuto, e non di κατηγορος (ruolo, questo, in cui versa invece Eubulide)⁶⁴:

⁵⁸ È errato, invece, sostenere che egli veniva 'reintegrato': così, invece, U. Fantasia, C. Carusi, *Revisioni e controlli delle liste dei cittadini* cit. 189, nonché implicitamente M. Just, *Le rôle des 'daiitetai' dans Isée* 12, 11 cit. 109. ⁵⁹ S.C. Humphreys, *Family Quarrels*, in *JHS*. 109 (1989) 185 nt. 17. ⁶⁰ Cfr. D. Whitehead, *The Demes of Attica* cit. 88; R. Develin, *Euboulides' Office and the 'Diapsephisis' of 346/5 B.C.* cit. 75 ss. ⁶¹ Cfr. U.E. Paoli, *La ἔφεσις εἰς τὸ δικαστήριον en droit attique* cit. 329 s. La qualifica, da parte di M.H. Hansen, 'Apagoge', 'Endeixis', and 'Ephesis' against 'Kakourgoi', 'Atimoi', and 'Pheugontes' (Odense 1976) 64 nt. 26, di questa azione come 'pubblica' (γραφὴ ξενίας), analoga a quella di *Ath. Pol.* 59.3, è da escludere; similmente M. Just, *Le rôle des 'daiitetai' dans Isée* 12, 11 cit. 111, reputa che, ove – con riguardo a Is. 12 – fosse stato Eufiletto ad elevare ἔφεσις a seguito di ἀποψήφισις, i demoti sarebbero stati forzati ad intentare una γραφὴ ξενίας. ⁶² Cfr. Dem. 57.7, con A.W. Gomme, *Two Problems on Athenian Citizenship Law* cit. 126. ⁶³ Liban. *hypoth.* Dem. 57: Γράφεται νόμος παρ' Ἀθηναίοις γενέσθαι ζήτησιν πάντων τῶν ἐγγεγραμμένων τοῖς ληξιαρχικοῖς γραμματεῖσι εἴτε γνήσιοι πολῖται εἰσιν εἴτε μή, τοὺς δὲ μὴ γεγονότας ἐξ ἀστοῦ καὶ ἐξ ἀστῆς ἐξαλείφεισθαι, διαψηφίζεσθαι δὲ περὶ πάντων τοὺς δημότας, καὶ τοὺς μὲν ἀποψηφισθέντας καὶ ἐμμένειντας τῇ ψήφῳ τῶν δημοτῶν ἐξαληφίθαι καὶ εἶναι μετοίκους, τοῖς δὲ βουλομένοις ἔφεσιν εἰς δικαστὰς δεδῶσθαι, κἂν μὲν ἄλωσι καὶ παρὰ τῷ δικαστηρίῳ, πεπράσθαι, εἴαν δὲ ἀποφύγωσιν, εἶναι πολῖτας; Dem. 57.12: ... καὶ ὅ τι γνοίησαν περὶ ἐμοῦ, τούτοις ἦθελον ἐμμένειν. ⁶⁴ Dem. 57.1: πολλὰ καὶ ψευδῆ κατηγορηκότος ἡμῶν Εὐβουλίδου, καὶ βλασφημίας

l'ἔφεσις, dunque, non si atteggia a mezzo di impugnazione avente efficacia devolutiva, atteso che, una volta che è stata elevata e non ancora essendosi perfezionato il provvedimento di radiazione dal registro, è solo interesse del demo ottenere dal popolo una pronuncia a integrazione della ἀποψήφισις e di superamento dell'ἔφεσις, attraverso la promozione di un 'giudizio popolare' rimessa alla sua disponibilità (sicché si potrebbe discorrere, al piú, di 'onere' in capo al demo di attivazione dell'agone popolare, in quanto interessato a vincere la situazione di stallo creatasi dall'assenza dell'ἐμμένειν del privato cittadino destinatario degli effetti negativi del provvedimento e, piú precisamente, dall'elevazione dell'ἔφεσις).

Analogamente, in *Ath. Pol.* 42.1⁶⁵ viene descritta la procedura ordinaria annuale di registrazione degli efebi, previo superamento della δοκιμασία demotica concernente, anzitutto, i requisiti di età (τὴν ἡλικίαν τὴν ἐκ τοῦ νόμου), nonché di libertà e di nascita conforme al diritto, ossia verisimilmente di non-schiavitú e di nascita 'da entrambi i genitori versanti almeno nello *status* di ἀστοί' (δ' εἰ ἐλεύθερός ἐστι καὶ γέγονε κατὰ τοὺς νόμους)⁶⁶: nell'ipotesi in cui l'esame del diciottenne esiti in una ἀποψήφισις, l'escluso è ammesso a presentare ἔφεσις al tribunale, cosí che il demo provvede a nominare un collegio di accusa costituito da cinque κατηγοροί; ove la difesa dell'efebó risulti vittoriosa, il demo è tenuto ad ἐγγράφειν quest'ultimo. Anche questa fattispecie aiuta a meglio comprendere la natura e gli effetti dell'ἔφεσις: se nel caso sopravvisto della ἀποψήφισις straordinaria l'escluso ἐφιεῖς ha interesse contrario alla emanazione da parte del demo del provvedimento di radiazione dal registro,

οὔτε προσηκούσας οὔτε δικαίας πεποιημένου, πειράσομαι τάλθη καὶ τὰ δίκαια λέγων, ὧ ἄνδρες δικασταί, δεῖξαι καὶ μετὸν τῆς πόλεως ἡμῖν καὶ πεπονθότ' ἐμαυτὸν οὐχὶ προσήκονθ' ὑπὸ τούτου; Dem. 57.1: ἐπειδὴ τοίνυν οὗτος εἰδὼς τοὺς νόμους καὶ μᾶλλον ἢ προσηκεν, ἀδίκως καὶ πλεονεκτικῶς τὴν κατηγορίαν πεποιήται, ἀναγκαῖον ἔμοι περι ὧν ἐν τοῖς δημόταις ὑβρίσθησαν πρῶτον εἰπεῖν; Dem. 57.17: νῦν δὲ τί δικαίον νομίζω καὶ τί παρεσκευάσμαι ποιεῖν, ἄνδρες δικασταί; δεῖξαι πρὸς ὑμᾶς ἐμαυτὸν Ἀθηναῖον ὄντα καὶ τὰ πρὸς πατρός καὶ τὰ πρὸς μητρός, καὶ μάρτυρας τούτων, οὓς ὑμεῖς ἀληθεῖς φήσετ' εἶναι, παρασχέσθαι, τὰς δὲ λοιδορίας καὶ τὰς αἰτίας ἀνελεῖν; cfr., inoltre, Liban. *hypoth.* Dem. 57: ... εἴαν δὲ ἀποφύγωσιν.

⁶⁵ *Ath. Pol.* 42.1: μετέχουσιν μὲν τῆς πολιτείας οἱ ἐξ ἀμφοτέρων γεγονότες ἀστῶν, ἐγγράφονται δ' εἰς τοὺς δημότας ὀκτωκαίδεκα ἔτη γεγονότες. ὅταν δ' ἐγγράφονται, διαψηφίζονται περὶ αὐτῶν ὁμόσαντες οἱ δημόται, πρῶτον μὲν εἰ δοκοῦσι γεγόνεαι τὴν ἡλικίαν τὴν ἐκ τοῦ νόμου, κἂν μὴ δόξωσι, ἀπέρχονται πάλιν εἰς παῖδας, δευτέρον δ' εἰ ἐλεύθερός ἐστι καὶ γέγονε κατὰ τοὺς νόμους. ἔπειτ' ἂν μὲν ἀποψηφίσονται μὴ εἶναι ἐλεύθερον, ὁ μὲν ἐφίτησιν εἰς τὸ δικαστήριον, οἱ δὲ δημόται κατηγοροὺς αἰροῦνται πέντε ἄνδρας ἐξ αὐτῶν, κἂν μὲν μὴ δόξῃ δικαίως ἐγγράφεσθαι, πωλεῖ τούτον ἢ πόλις; εἴαν δὲ νικήσῃ, τοῖς δημόταις ἐπ'ἀναγκῆς ἐγγράφειν.

⁶⁶ Cfr. C. Pélekidis, *Histoire de l'éphébie attique des origines à 31 avant Jésus-Christ* (Paris 1962) 86 ss.; A.R.W. Harrison, *The Law of Athens: Family and Property* (Oxford 1968) 73 ss.; P.J. Rhodes, *A Commentary on the Aristotelian Athenian Politeia* cit. 496 ss.; G. Adeleye, *The Purpose of the 'Dokimasia'*, in *GRBS* 24 (1983) 295 ss.; M.H. Hansen, *The Athenian Democracy* cit. 218 ss.; A.C. Scafuro, *Witnessing and False Witnessing* cit. 156 ss.; B. Robertson, *The Scrutiny of New Citizens at Court*, in *Law and Social Status in Classical Athens*, cur. V. Hunter, C. Edmondson (Oxford 2000) 149 ss.; S. Lape, *Race and Citizen Identity* cit. 191 ss.

ossia interesse alla permanenza dello *status quo* (mentre l'amministrazione, per provvedere definitivamente alla cancellazione, ha l'onere di promuovere un giudizio popolare), l'escluso ἐφειείς ha qui invece interesse all'emanazione da parte del demo del provvedimento concessivo e costitutivo della registrazione, ossia alla modifica dello *status quo* (e in capo al demo che ha respinto il diciottenne, a fronte dell'ἔφεσις si crea – di conseguenza – l'obbligo, e non il potere discrezionale, di attivare il processo dinanzi il tribunale); in entrambi i casi, comunque, l'ἔφεσις presuppone un 'vuoto', ossia la mancata perfezione vuoi del provvedimento amministrativo negativo per il privato in quanto 'costitutivo della radiazione' (che non è oggetto di accordo), vuoi del provvedimento amministrativo positivo per il privato in quanto 'concessivo e costitutivo dell'iscrizione' (a fronte del mancato accordo sulla denegazione del provvedimento stesso).

Anche in tale frangente è oltremodo chiaro sia come l'ἔφεσις, a differenza di quanto accade con un autentico mezzo di impugnazione, non sia atto di introduzione di un giudizio di secondo grado dinanzi al popolo (ma semplicemente suscita tale giudizio del tutto 'nuovo'⁶⁷), e come l'ἐφειείς avverso il rigetto della registrazione non assuma il ruolo della accusa; la pronuncia popolare, di conseguenza, non cassa, non riforma, non conferma, ma semplicemente – a seconda dell'esito della procedura – o integra la formazione del provvedimento amministrativo o ne esclude radicalmente il venire in essere.

Alla luce di questi dati, è più agevole la comprensione di quanto emerge dalla non limpida ed eccezionale vicenda che, grazie alle informazioni traibili da Iseo e da Dionigi, sappiamo aver interessato Eufileto⁶⁸. Questi, iscritto nel registro del demo di Erchia, in un primo momento esperisce azione dinanzi gli arbitri pubblici per sentir condannare i condemoti a fronte del provvedimento da loro emanato di radiazione dal registro; dopo l'esito favorevole del giudizio arbitrale (durato eccezionalmente due anni)⁶⁹, Eufileto radica – a seguito di ἔφεσις contro i demoti – dinanzi al popolo un secondo processo⁷⁰. I dati enucleabili qui rilevanti

⁶⁷ Cfr., oltre il già visto *Ath. Pol.* 45.2, Etym. Magn. s.v. «ἔφεσις»: Ἡ ἐκ δικαστηρίου οἰουδήποτε ἐφ' ἕτερον δικαστήριον μεταγωγή· ἢ εἰς ἄλλο δικαστήριον ἐπιεμένη δίκη ὑπὲρ τοῦ κριθῆναι πάλιν. Ἐγένετο δὲ Ἀθήνησιν ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς δήμοις ἀποψηφισθέντων. Ἐφείσθαι γὰρ αὐθις ἐξῆν αὐτοῖς εἰς δικαστήριον περὶ τῆς πολιτείας. Καὶ εἰ μὲν ἐάλωσαν, ἐπωλοῦντο ὡς ξένοι· εἰ δὲ μὴ, ἐπανίεσαν εἰς τοὺς ἐξ ὧν ἀπεψηφίσθησαν δήμους. Τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ἔκκλητος καλεῖται. Καὶ τὸ ἐφείναι, ῥήμα ἐξ αὐτοῦ. ⁶⁸ Cfr., per una utile introduzione e una fedele traduzione del testo, P. Cobetto Ghiggia, *Iseo. Orazioni. Introduzione, testo rivisto, traduzione, note e glossario giuridico attico* (Alessandria 2012) 468 ss. ⁶⁹ K. Kapparis, *Immigration and Citizenship Procedures in Athenian Law* cit. 89 s. ⁷⁰ La vicenda, tutt'altro che semplice nella sua ricostruzione, è stata interpretata in letteratura nei più vari modi. W. Wyse, *The Speeches of Isaeus* (Cambridge 1904) 715 s. – seguito da R.J. Bonner, *The Jurisdiction of Athenian Arbitrators*, in *CPh.* 2 (1907) 416 ss., J.D. Ralph, 'Ephesis' in *Athenian Litigation* cit. 42, M.H. Hansen, 'Apagoge', 'Endeixis', and 'Ephesis' cit. 64 nt. 26, P.J. Rhodes, *A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia* cit. 500 – ritiene che l'orazione sia successiva al decreto di Demofilo (346-345 a.C.), ancorché ciò risulti al-

sono i seguenti: secondo Dionigi, Eufileto non solo è colui che, ἀδίκως τῆς πολιτείας ἀπελαυνόμενος a seguito di ἀποψηφίσις, eleva, in conformità al νόμος, una ἔφεσις εἰς τὸ δικαστήριον ma altresì colui che chiama in giudizio il demo di Erchia (τὸν Ἐρχιέων δῆμον εἰς τὸ δικαστήριον προσκαλεῖται), laddove in Dem. 57 e Ath. Pol. 42.1 l'ἔφεις contro il voto demotico riveste sempre il ruolo di κατεγορούμενος⁷¹; a mente di quanto emerge dal resoconto isaico il processo popolare radicato da Eufileto a

quanto strano per un'opera di Iseo, e che il processo arbitrale (pensato con funzioni istruttorie analoghe a quelle dell'ἀνάκρισις) rappresenti una anomalia rispetto alla procedura regolare in quanto correttivo per diminuire il carico eccessivo di lavoro cui il tribunale era costretto a far fronte dato il numero esorbitante di appelli (e ciò, invero, contro quanto si ricava da Is. 12.11, circa la funzione cognitoria dell'arbitrato). J.H. Lipsius, *Das attische Recht* cit. 415, 628 s. e 954 pensa ad una ἔφεσις-appello nella forma di azione privata radicata da Eufileto contro i demoti dinanzi agli arbitri pubblici (grazie alla trasmissione della citazione a questi ultimi da parte dei thesmotheti), nonché ad una ulteriore ἔφεσις-appello presentata dai demoti sempre a mezzo dei thesmotheti dinanzi al popolo contro il lodo arbitrale (ancorché è palese come tale ricostruzione fondi incongruentemente i dati ricavabili da Ath. Pol. 53.2 e quelli ricavabili da Ath. Pol. 42.1 e 59.3-4). U.E. Paoli, *La ἔφεσις εἰς τὸ δικαστήριον en droit attique* cit. si pronuncia, invece, in questo senso: a seguito della radiazione dal registro demotico Eufileto promuove il giudizio arbitrale; dopo due anni – e del tutto indipendentemente dal pregresso procedimento dietetico (cfr., parimenti, K. Kapparis, *Immigration and Citizenship Procedures in Athenian Law* cit. 89 s.) – oppone ἔφεσις al popolo così suscitando presso i demoti l'obbligo di radicare conseguentemente presso il popolo il processo (e ciò, invero, contro quanto si ricava da Dion. Hal. Is. 16, che attesta come il demo di Erchia sia stato convenuto in giudizio dinanzi al popolo da Eufileto). M. Just, *Le rôle des 'diatetai' dans Isée* 12, 11 cit., 107 ss., che colloca i fatti prima dell'emanazione del decreto di Demofilo (cfr., sulla datazione, A. Diller, *The Decree of Demophilus* cit. 201 s.; A.W. Gomme, *Two Problems on Athenian Citizenship Law* cit. 127; R. Develin, *Euboulides' Office and the 'Diapsephisis' of 346/5 B.C.* cit. 76 ss.; C. Carey, *Trials from Classical Athens* [London 1997] 213 ss.), di contro, reputa esistente una connessione stretta tra 'giudizio arbitrale' e 'giudizio popolare': lo studioso immagina, infatti, che si tratti di una ἔφεσις elevata dai demoti contro il giudizio arbitrale favorevole ad Eufileto, ἔφεσις che quindi suscita il radicamento da parte di quest'ultimo del giudizio dinanzi al tribunale popolare, laddove una ἔφεσις da parte di Eufileto avrebbe implicato l'esperimento di una γραφή ξενίας (e ciò contro la lettera di Dion. Hal. Is. 14.19-20 e Is. 12.8 che esclude che l'ἔφεσις sia stata elevata dai demoti). Tutte queste interpretazioni, seppur in modo diverso, o presuppongono fraintendimenti negli autori antichi o si fondano su letture partigiane delle fonti: quanto proposto nel testo, invece, permette di armonizzare coerentemente tutti i dati enucleabili da Iseo e Dionigi.

⁷¹ Dion. Hal. Is. 14.19-20: ἡ ὑπὲρ Εὐφιλῆτου πρὸς τὸν Ἐρχιέων δῆμον ἔφεσις; Dion. Hal. Is. 16.25-37: ποιήσω καὶ τοῦτο, προχειρισάμενος τὸν ὑπὲρ Εὐφιλῆτου λόγον, ἐν ᾧ τὸν Ἐρχιέων δῆμον εἰς τὸ δικαστήριον προσκαλεῖται τις τῶν ἀποψηφισθέντων ὡς ἀδίκως τῆς πολιτείας ἀπελαυνόμενος. ἐγρᾶφη γὰρ δὴ τις ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων νόμος ἐξέτασιν γενέσθαι τῶν πολιτῶν κατὰ δῆμους, τὸν δὲ ἀποψηφισθέντα ὑπὸ τῶν δημοτῶν τῆς πολιτείας μετέχειν, τοῖς δὲ ἀδίκως ἀποψηφισθεῖσιν ἔφεσιν εἰς τὸ δικαστήριον εἶναι, προσκαλεσαμένοις τοὺς δημότας, καὶ ἐὰν τὸ δεύτερον ἐξελεγχθῶσι, πεπράσθαι αὐτοὺς καὶ τὰ χρήματα εἶναι δημόσια. κατὰ τοῦτον τὸν νόμον ὁ Εὐφίλητος προσκαλεσάμενος τοὺς Ἐρχιέας ὡς ἀδίκως καταψηφισμένους αὐτοῦ τὸν ἀγῶνα τὸνδε διατίθεται.

seguito di ἔφεσις è da collocarsi almeno nel terzo anno successivo alla ἀποπήφισις⁷²; l'arbitrato pubblico, celebratosi verisimilmente nella forma di δίκη βλάβης prima del processo popolare⁷³, implica di necessità che all'ἀποπήφισις sia anche seguito – a differenza di quanto accade ad Euxiteo, a mente di Dem. 57 – l'atto di ἐξάλειψεσθαι (ossia l'atto di espunzione dal registro), quale fonte – per l'appunto – di 'danno attuale'. Alla luce di questi elementi, si potrebbe quindi immaginare che Eufileto, radiato dal demo di Erchia due anni prima dell'emanazione del decreto di Demofilo (ossia intorno al 348-347 a.C.), all'epoca in assenza di una esplicita previsione normativa dell'elevabilità dell'ἔφεσις a favore dell'ἀποπήφισθεις, si limitasse a contestare la fondatezza del provvedimento demotico (già perfetto ed esecutivo) con il solo strumento disponibile, ossia con un'azione privata tesa al risarcimento dei danni; indi, subito dopo l'entrata in vigore del decreto istitutivo della revisione straordinaria dei registri (346-345 a.C.), forte della vittoria già in sede di arbitrato pubblico⁷⁴, Eufileto intendesse giovare della nuova disposizione a favore di colui che, una volta ἀποπήφισθεις dal consiglio del demo di appartenenza, non manifestasse il proprio consenso all'atto di ἐξάλειψεσθαι e, quindi, elevasse ἔφεσις (così inducendo il demo che permanesse nella volontà di radiare l'ἔφεις ad attivare il processo popolare).

Se, tuttavia, come si è già ribadito, in Dem. 57 e *Ath. Pol.* 42.1 l'ἔφεσις fatta valere dal privato danneggiato dal demo (che intende ora radiare, ora non registrare) presuppone la mancata integrazione di un 'provvedimento amministrativo' contenutisticamente sfavorevole allo stesso ἔφεις (ovverosia la mancata perfezione o della 'espunzione dal registro' del cittadino già iscritto o della 'denegazione della registrazione' del giovane non ancora iscritto), diversamente accade in Is. 12. Qui l'ἔφεσις viene elevata da Eufileto in via eccezionale e per analogia e tale rimedio si colloca a valle rispetto ad un provvedimento amministrativo sfavorevole all'ἔφεις, già perfetto ed esecutivo (in quanto emanato dal demo in epoca in cui il consenso del cittadino interessato non ne era evidentemente requisito di perfezione): in tal frangente, dunque, è il privato già leso dal provvedimento demotico a dover mettere in moto la macchina processuale contro il demo (κατὰ τοῦτον τὸν νόμον ὁ Εὐφίλητος προσκαλεσάμενος τοὺς Ἐρχιέας) al fine di ottenere, grazie a sentenza popolare, l'annullamento dell'atto di radiazione dal registro, ancorché la dialettica processuale risulti in concreto a ruoli invertiti⁷⁵, in conformità alla struttura

⁷² Is. 12.11: ἔλαχεν ὁ Εὐφίλητος τὴν δίκην τὴν προτέραν τῷ κοινῷ τῶν δημοτῶν καὶ τῷ τότε δημαρχοῦντι, ὃς νῦν τετελεύτηκε, δύο ἔτη τοῦ διαιτητοῦ τὴν δίκην ἔχοντος. ⁷³ U.E. Paoli, *La ἔφεσις εἰς τὸ δικαστήριον en droit attique* cit. 332; M. Just, *Le rôle des 'daietetai' dans Isée 12, 11* cit. 114. ⁷⁴ Is. 12.11: τοῖς δὲ διαιτῶσι μέγιστα <ταῦτα> σημεία ἦν τοῦ ψεύδεσθαι τούτους, καὶ κατεδιήτησαν αὐτῶν ἀμφοτέροι; Is. 12.12: ὡς μὲν τοῖνον καὶ τότε ὄφλον τὴν δίκην, ἀκηκόατε. ⁷⁵ Non se ne avvede M. Just, *Le rôle des 'daietetai' dans Isée 12, 11* cit., 107 ss., seguito da U. Fantasia, C. Carusi, *Revisioni e controlli delle liste dei cittadini* cit. 190 nt. 18, contro i giusti rilievi che vengono ben messi in risalto da U.E. Paoli, *La ἔφεσις εἰς τὸ δικαστήριον en droit attique* cit. 331.

che connota ogni processo popolare ordinario contrappo-
nente l'amministrazione demotica a un privato cittadino (ossia, nello specifico, il demo di Erchia in qualità di sostanziale κατήγορος e di formale convenuto, da un lato, ed Eufileto in qualità di sostanziale κατηγορούμενος e di formale προσκαλεσάμενος, dall'altro)⁷⁶.

8. *La γνώσις dei dieteti pubblici e l'ἔφεσις del soccombente.* – Dal celeberrimo tratto contenuto in *Ath. Pol.* 53.1 si apprende che le 'controversie di diritto privato' portate *de residuo*⁷⁷ dinanzi alla magistratura dei Quaranta (formata dopo l'anno 403 a.C. da quattro membri per ogni tribú, ma originariamente composta da trenta ἄρχοντες che – nel dettato aristotelico – avrebbero sostituito i δικάσται κατὰ δήμους di creazione pisisstratidea)⁷⁸ erano traslate all'arbitrato pubblico ove il valore della causa risultasse superiore alle dieci dracme (di talché i quattro membri per la tribú del convenuto, piú che condurre una ἀνάκρισις, si limitavano ad assegnare il caso ad uno degli arbitri pubblici che prestavano servizio per quella tribú)⁷⁹; erano invece gli stessi magistrati, in via del tutto eccezionale (data la competenza generale del popolo), a δικάζειν con pronuncia definitiva in ipotesi di valore della controversia inferiore⁸⁰.

⁷⁶ Il ruolo, oltre che di formale προσκαλεσάμενος (ricavabile dal testo di Dionigi da Alicarnasso), di sostanziale κατηγορούμενος giocato da Eufileto è attestato dal periodo ipotetico della irrealtà rinvenibile in Is. 12.8: εἴτα, ὃ ἄνδρες δικάσται, εἰ μὲν οὐτοὶ ἐκινδύνευον, ἤξιον ἂν τοῖς αὐτῶν οἰκείοις ὑμᾶς πιστεύειν μαρτυροῦσι μᾶλλον ἢ τοῖς κατηγοροῖς. ⁷⁷ P.J. Rhodes, *A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia* cit. 587. ⁷⁸ *Ath. Pol.* 53.1: κληροῦσι δὲ καὶ τοὺς τετταράκοντα, τέτταρας ἐκ τῆς φυλῆς ἐκάστης, πρὸς οὓς τὰς ἄλλας δίκας λαγχάνουσιν. οἱ πρότερον μὲν ἦσαν τριάκοντα καὶ κατὰ δήμους περιόντες ἐδίκαζον, μετὰ δὲ τὴν ἐπὶ τῶν τριάκοντα ὀλιγαρχίαν τετταράκοντα γέγονασιν. καὶ τὰ μὲν, μέχρι δέκα δραχμῶν αὐτοτελεῖς εἰσι δικάζειν, τὰ δ' ὑπὲρ τοῦτο τὸ τίμημα τοῖς διαιτηταῖς παραδιδόασιν. I Quaranta, dunque, costituivano una magistratura alquanto risalente, originariamente formata da trenta membri, pari alle tritite istituite da Clistene (508-507 a.C.); tuttavia, dopo la caduta dei Trenta (403 a.C.) furono portati a quaranta, onde evitare qualsivoglia ricordo dell'inafasto numero (cfr. P.J. Rhodes, *A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia* cit. 588). ⁷⁹ G. Thür, *The Principle of Fairness in Athenian Legal Procedure* cit. 56: «the individual members of the Forty in charge, unlike the jurisdiction of the archons, did not conduct an *anakrasis*, but rather assigned a *diatetes* to the litigants from a list of citizens who had completed their 59th year»; v., conformemente, M. Faraguna, *Tra oralità e scrittura: diritto e forme della comunicazione dai poemi omerici a Teofrasto*, in *Etica e politica* 9 (2007) 96, che manifesta la convinzione che «le procedure dell'*anakrasis* e della *diateta* fossero analoghe e parallele»; *contra* v. A. Lanni, *Law and justice in the courts of classical Athens* (Cambridge 2006) 36: «Public arbitration, a mandatory procedure that followed the *anakrasis* in most private cases in the fourth century, also reduced the volume of cases that came to trial by providing for referral to a public official for a nonbinding decision»; piú dubbioso è S.C. Todd, *The Shape of Athenian Law* cit. 128 nt. 8, secondo cui non certamente, ma solo probabilmente, «cases were ... referred after their *anakrasis*, rather than in lieu of it». ⁸⁰ Sulla natura definitiva della pronuncia dei Quaranta, cfr., per tutti, P.J. Rhodes, *A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia* cit. 587. Secondo una oramai risalente scuola di pensiero tutte le azioni private erano asseguite ai dieteti (J.H. Lipsius,

Quanto qui è rilevante sottolineare per i nostri fini, a mente di *Ath. Pol.* 53.2⁸¹, è ciò che segue. Anzitutto nel caso in cui siano contrapposti

Das attische Recht cit. 82 nt. 116 e 228), laddove secondo la ricostruzione oggi universalmente accettata (R.J. Bonner, *The Jurisdiction of Athenian Arbitrators* cit. 407 ss.; G. Busolt, *Griechische Staatskunde* II [München 1926] 1111; R.J. Bonner, G. Smith, *The Administration of Justice* I cit. 93 ss., 236 ss.; A.R.W. Harrison, *The Law of Athens: Procedure* cit. 66 ss. e 73 s.; D.M. MacDowell, *The Chronology of Athenian Speeches and Legal Innovations in 401-398 B.C.*, in *RIDA*. 18 [1971] 267 ss.; A. Biscardi, *Diritto greco antico* [Milano 1982] 264; A.C. Scafuro, *The Forensic Stage: Settling Disputes in Graeco-Roman New Comedy* [Cambridge 1997] 35 ss. e 383 ss.; S.C. Todd, *The Shape of Athenian Law* cit. 128 s.) solo i casi rientranti nella 'giurisdizione' dei Quaranta (e taluni di competenza del Polemarco), con esclusione, pertanto, di quelli dell'Arconte, del Basileus, e dei Tesmoteti, erano arbitrabili, ossia i dieteti «functioned only in connection with the tribes judges» (D.M. MacDowell, *The Law in Classical Athens* cit. 207). Tuttavia M. Duran, *Un 'echinos' procedente de una 'diaita'. Comentario de SEG XXXVI 296*, in *Dike* 5 (2002) 61 ss., contro l'opinione maggioritaria, suggerisce di leggere il testo dipinto sul coperchio del celebre echinos di terracotta, databile alla fine del IV sec. a.C., ove è annotata la lista dei documenti contenuti e in cui si trova l'indicazione δῖομαρτυρία ἐξ ἀνακρίσεως (SEG 32.329), in rapporto ad un arbitrato celebrato a seguito di ἀνάκρισις condotta dall'Arconte.

⁸¹ *Ath. Pol.* 53.2: οἱ δὲ παραλαβόντες, ἐὰν μὴ δύνωνται διαλύσαι, γιγνώσκουσι, κἂν μὲν ἀμφοτέροις ἀρέσκη τὰ γνωσθέντα καὶ ἐμμένωσιν, ἔχει τέλος ἡ δίκη. ἂν δ' ὁ ἕτερος ἐφῆ τῶν ἀντιδίκων εἰς τὸ δικαστήριον, ἐμβαλόντες τὰς μαρτυρίας καὶ τὰς προκλήσεις καὶ τοὺς νόμους εἰς ἐχίνους, χωρὶς μὲν τὰς τοῦ διώκοντος, χωρὶς δὲ τὰς τοῦ φεύγοντος, καὶ τούτους κατασημνάμενοι, καὶ τὴν γνώσιν τοῦ διαίτητοῦ γεγραμμένην ἐν γραμματεῖῳ προσαρτήσαντες, παραδίδοσι τοῖς τέτταρες τοῖς τὴν φυλὴν τοῦ φεύγοντος δικάζουσιν. Cfr., *amplius*, R. Martini, *Diritti greci* (Bologna 2005) 134 s., il quale, sottolineata la competenza 'residuale' dei Quaranta, mette in evidenza che «potevano risolvere essi stessi le controversie di valore inferiore a 10 dracme (come ci attesta direttamente Aristotele, nel cap. 53 della *Ath. Pol.*)», mentre «al di sopra di questo valore, molto basso, la questione veniva affidata per sorteggio ad un arbitro tolto da una specie di collegio arbitrale, costituito verosimilmente da tutti coloro che erano nel 60° anno e che 42 anni prima, al compimento del 18° erano stati iscritti in una apposita stele recante il nome dell'arconte eponimo e quello dell'eroe di quella classe di leva. L'arbitro teneva le proprie sedute in pubblico e le parti svolgevano le loro argomentazioni come in un processo davanti al tribunale; la caratteristica è che gli arbitri dovevano cercare una conciliazione e per raggiungere questo fine potevano tenere anche più di un'udienza. Se la conciliazione non arrivava, fissavano un giorno per la risoluzione della questione in udienza; qualora una delle parti si opponesse al giorno stabilito doveva giurare di avere un impedimento e l'arbitro poteva sia spostare il giorno sia non farlo, ed in questo secondo caso il soggetto risultava assente. Quando l'arbitro aveva espresso il suo giudizio trasmetteva ai 40 e veniva pagato una dracma dall'attore, mentre colui che fosse riuscito a far spostare la data doveva versargli parimenti una dracma. Se entrambe le parti accettavano il giudizio dell'arbitro, il processo si chiudeva; ma era possibile anche impugnare il procedimento con vari mezzi: 1) innanzitutto mediante il solito appello (*epheisis*) al tribunale popolare, al quale, come ci informa Aristotele, si dovevano inviare sigillate in un vaso tutte le prove in base alle quali l'arbitro aveva giudicato, il che sembrerebbe implicare che davanti al tribunale non potessero prodursi nuove prove; 2) mediante opposizione entro 10 giorni ai 4 dei 40 appartenenti alla sua tribù, da parte di chi fosse stato condannato in sua assenza (*dike eremos*), nel qual caso l'annullamento non era certo automatico, ma se l'opposizione era accettata si ricorreva probabilmente ad un nuovo arbitrato; 3) ricorrendo ec-

due interessi privati, non solo il φεύγων, ma altresí il διώκων, risulta ammesso a elevare ἔφεσις, diversamente dalle ipotesi in cui il privato sia ἀντίδικος di un ente pubblico (si è infatti notato come, con riguardo ai provvedimenti amministrativi a formazione 'quasi-giurisdizionale', come quelli del consiglio o del demo, solo il privato destinatario del provvedimento figurì, nelle fonti, come ἐφίεις). Come è testimoniato anche da Demostene (che, per l'appunto, sia impiega il verbo γινώσκειν e il verbo τιμῶν per indicare l'attività cognitoria e quella conseguente di 'determinazione non definitiva' della condanna pecuniaria, sia giustappone come indici di concetti antitetici ed incompatibili i verbi ἐμμένειν ed ἐφίεναι)⁸², la γνώσις arbitrale (che segue all'ipotesi di fallimento del previo informale tentativo di conciliazione) non è, una volta emanata, immediatamente vincolante ed efficace, ma necessita del consenso dei contendenti (così come è per i provvedimenti amministrativi ad effetti pregiudizievole per il privato), di talché a rigore essa non è propriamente qualificabile come 'sentenza' o come 'lodo', ma solo come cognizione arbitrale integrante gli estremi di una 'proposta di decisione', da perfezionare attraverso la manifestazione di volontà di entrambe le parti in lite coinvolte⁸³. L'ἔφεσις, quindi, quale 'atto esclusivamente di parte'⁸⁴, nonché quale 'atto avente

cezionalmente ad una procedura piú gravosa, quella di accusare di malversazione l'arbitro con una *eisangelia* ... presentata ... al corpo di tutti gli arbitri, che giudicavano il collega e che, trovandolo colpevole, arrivavano perfino a dichiararlo *atimos*, per corruzione».

⁸² Dem. 23.59: οἱ δικασταὶ δ' ἀκούσαντες, εἰς οὓς ἐφῆκεν, ταῦτ' αὐτῶν καὶ τοῖς τοῦτου φίλοις καὶ τῷ δαιτητῇ περὶ αὐτῶν ἐγνώσαν καὶ δέκα ταλάντων ἐτίμησαν; Dem. 40.31: ἔτι δὲ πάντες ὑμῖν οἱ πρὸς τῷ δαιτητῇ παρόντες μεμαρτυρήκασι ὡς οὗτος παρὼν αὐτός, ὅτε ἀπεδίητήσέ μου ὁ δαιτητής, οὔτε ἐφῆκεν εἰς τὸ δικαστήριον ἐνέμεινέ τε τῇ διαίτη. καίτοι ἀποπον δοκεῖ μοι εἶναι, εἰ οἱ μὲν ἄλλοι, ὅταν οἴωνται ἀδικεῖσθαι, καὶ τὰς πάνυ μικρὰς δίκας εἰς ὑμᾶς ἐφιάσιν, οὗτος δὲ μοι περὶ προικὸς δίκην ταλάντου λαχὼν, ταύτης, ὡς αὐτός φησιν, ἀδίκως ἀποδαιτηθεῖσθαι ἐνέμεινεν. Cfr., altresí, Liban. *hypoth.* Dem. 57; Dem. 57.12. ⁸³ Cfr., persuasivamente, A. Steinwenter, *Die Streitbeendigung durch Urteil* cit. 71; H.J. Wolff, *The Origin of Judicial Litigation among the Greeks* cit. 79; G. Thür, *The Principle of Fairness in Athenian Legal Procedure* cit. 56. ⁸⁴ Oltre ad *Ath. Pol.* 53.2, anche Demostene attesta come l'ἔφεσις non sia che un autentico atto di parte e non, invece, un provvedimento magistratuale o comunque di autorità pubblica (vuoi qualificabile come rinvio d'ufficio dovuto o discrezionale). Cfr. Dem. 40.55: τούτοις δ', εἰ φασὶν ἀδίκως ἀποδαιτηθεῖσθαι μου τὸν δαιτητὴν τὰς δίκας, καὶ τότε ἐξῆν εἰς ὑμᾶς ἐφείναι καὶ νῦν ἐγγενήσεται πάλιν, εἰδὼν βούλωνται, παρ' ἐμοῦ λαβεῖν ἐν ὑμῖν τὸ δίκαιον; Dem. 40.17: καὶ οὗτος συνειδὼς αὐτῷ ἀδίκως ἐγκαλοῦντι οὔτε ἐφῆκεν εἰς τὸ δικαστήριον, οὔτε νῦν περὶ ἐκείνων εἴληχέ μοι δίκην οὐδεμίαν; Dem. 40.31: οὔτε ἐφῆκεν εἰς τὸ δικαστήριον ἐνέμεινέ τε τῇ διαίτη. Contro tale qualifica non milita Dem. 34.21 (citato da E. Ruschenbusch, *Ἔφεσις* cit. 389), ove si legga ἀφῆκεν in luogo di ἐφῆκεν (voce verbale il cui soggetto è il dieteta pubblico), come suggerisce H.T. Wade-Gery, *Essays in Greek History* cit. 193 nt. 4. V., inoltre, per ἔφεσις come 'atto di parte', IG II² 1128, 20, IG II² 1183, 18 ss., IG II² 1237, 29. Non mina le basi di questo mio assunto l'impiego di ἔφεσις come 'rinvio obbligatorio' (A. Maffi, *Il decreto su Calcide [ML 52] e la repressione penale nella 'polis' classica*, in *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique* [Roma 1984] 429 ss.; M. Dreher, *Bürgerstaat und*

contenuto opposto all'ἐμμένειν⁸⁵, non è qualificabile come vero e proprio mezzo di gravame, ma come impedimento o all'integrarsi del lodo come 'atto perfetto' o, quanto meno, come espressione di volontà ostativa del prodursi dei suoi effetti. La celeberrima regola del 'Neuerungsverbot', in tale contesto, non è, di conseguenza, da leggersi come sintomo di una concezione dell'ἔφεσις in termini di 'Revisionsprinzip' (*revisio prioris instantiae*), come *prima facie* potrebbe ritenersi, ma ben si inserisce nella concezione di un processo popolare del tutto nuovo ancorché circa τὸ αὐτὸ πρᾶγμα (ossia tra le stesse parti negli stessi ruoli, per lo stesso oggetto, con gli stessi mezzi di prova)⁸⁶ radicato non per mezzo dell'ἔφεσις ma a seguito dell'ἔφεσις⁸⁷; il giudizio popolare non è connotato, quindi, da una fase rescindente e da una rescissoria rispetto ad una prima decisione (ossia in termini di giudizio di seconde cure), bensì come sede di nuovo e incontrovertibile sindacato della questione ancora controversa (attesa l'assenza di accordo tra le parti sui contenuti della γνώσις arbitrare)⁸⁸.

Quanto al possibile 'effetto devolutivo' dell'ἔφεσις che sembrerebbe trarsi dal periodo ipotetico 'ἂν δ' ὁ ἕτερος ἐφῆ τῶν ἀντιδίκων εἰς τὸ δικαστήριον ... παραδιδόασι'⁸⁹, va precisato, per vero, che il tenore letterale di *Ath. Pol.* 53.2 non rende esplicito esattamente e puntualmente il meccanismo di traslazione di tutti gli atti della διαίτια al popolo⁹⁰; tuttavia, alla

Basisdemokratie. Ideologische Begriffe in der Geschichtswissenschaft, in *Dike* 8 [2006] 152) che si rinvia nell'emendamento di Arcestrato al decreto su Calcide (IG I² 39 – citato da Maffi come IG I² 40 [= ML 52] – 70), atteso che nel medesimo contesto anche εὐθύναι è impiegato nel senso atecnico di 'pene': il che non esclude che la terminologia della iscrizione non corrisponda esattamente a quella invalsa per (il solo) diritto ateniese.

⁸⁵ U.E. Paoli, *La ἔφεσις εἰς τὸ δικαστήριον en droit attique* cit. 325 ss. Non esattamente lo stesso ritiene A. Steinwenter, *Die Streitbeendigung durch Urteil* cit. 71 s., secondo cui non è la sentenza popolare a sostituire (cassando, riformando, confermando) il lodo arbitrare, ma è l'ἔφεσις che determina la caducazione del lodo; invero parrebbe più corretto ritenere l'ἐμμένειν la volontà necessaria a integrare il lodo, e l'ἔφεσις il formale rigetto della proposta (oppure, in alternativa, il requisito negativo di 'esistenza', 'validità', 'efficacia' del lodo). ⁸⁶ Cfr. Lex. Seg. s.v. «ἔφεσις»: εἴσοδος ἢ εἰς ἄλλο δικαστήριον ἐφιεμένη ὑπὲρ τοῦ κριθῆναι αὐθις τὸ αὐτὸ πρᾶγμα. ⁸⁷ Il modello della revisione (o del riesame) del giudizio già svoltosi (*revisio prioris instantiae*) implica che il giudice di secondo grado sia ammesso a conoscere solo delle questioni già trattate e valutare le prove già ammesse e assunte in prima istanza; di contro, quello della continuazione (o riapertura, o rinnovazione) del precedente giudizio (*prosecutio prioris instantiae*) è tale per cui, a seguito del gravame, al giudice di seconda istanza possono essere sottoposte anche nuove eccezioni e nuove prove, ferma in ogni caso l'improponibilità di nuove domande: W. Planck, *Lehrbuch des deutschen Civilprozessrechts* II (München 1896) 456. Sulla natura del 'Neuerungsverbot' come regola attinente solo alla 'economia procedurale', v. A. Steinwenter, *Die Streitbeendigung durch Urteil* cit. 72. ⁸⁸ A. Steinwenter, *Die Streitbeendigung durch Urteil* cit. 71 s. ⁸⁹ Cfr., in questi termini, seppur dubitativi, L. Lepri, s.v. «ἔφεσις» cit. 604. ⁹⁰ Cfr. P.J. Rhodes, *A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia* cit. 590, che reputa le 'parti in lite' i soggetti che concretamente operano il rinvio; *contra*, v. L. Lepri, s.v. «ἔφεσις» cit. 604, che pensa a una trasmissione da parte degli 'arbitri'; non si pronuncia, invece, sul punto, D.M. MacDowell, *The Law in Classical Athens* cit. 209.

luce di quanto sappiamo circa la struttura del processo popolare radicato in seguito ad ἔφεσις dalle altre fonti previamente considerate, si può ben ipotizzare il seguente quadro. Anzitutto, è chiaro come, al di fuori delle ipotesi particolari in cui o manchi il consenso di entrambe le parti alla γνῶσις arbitrale o l'attore soccombente desista dal far valere le proprie pretese, sia nel caso in cui manchi la volontà del convenuto (risultato soccombente), sia nel caso in cui manchi la volontà dell'attore (risultato soccombente o non pienamente soddisfatto), invero, sia sempre e solo interresse dell'attore – a prescindere dal suo ruolo concreto di ἐφετεῖς – ottenere dal tribunale popolare una nuova sentenza *de eadem re* a lui favorevole (di talché nel primo caso è l'ἐφετεῖς a subire il giudizio popolare, mentre nel secondo caso è l'ἐφετεῖς a promuovere il giudizio popolare). Quindi – a rigor di logica – sarebbe sempre suo 'onere' metter in moto la macchina processuale. In assenza di una γνῶσις arbitrale su cui sussista accordo tra le parti, quindi, è ben plausibile che in *Ath. Pol.* venga attestata per il superamento della situazione di stallo creatasi dall'elevazione dell'ἔφεσις la prassi secondo cui, *de facto*, i due ἀντίδικοι (tanto l'ἐφετεῖς quanto la parte vittoriosa), dopo aver sigillato gli ἐχίνοι contenenti la documentazione, nonché allegata la proposta di decisione dell'arbitro, immediatamente trasmettevano il tutto ai quattro magistrati attribuiti alla tribú del convenuto ai fini della instaurazione del nuovo giudizio popolare *de eadem re*⁹¹. Anche in ambito arbitrale, in definitiva, l'ἔφεσις rimane primariamente 'atto con effetto preclusivo dell'integrazione del lodo' (o, comunque, dell'efficacia del lodo), nonché secondariamente si atteggia a 'presupposto della traslazione del rapporto controverso al giudizio del popolo'; essa, infine, si risolve in un 'atto privo di effetti autenticamente devolutivi', atteso che a mezzo della sua elevazione contro la γνῶσις arbitrale l'attore soccombente o il convenuto soccombente non chiedono al tribunale di pronunciarsi su una previa decisione, ma bloccano la pronuncia pubblica cui la controparte ha invece interesse.

⁹¹ Donde, a mio avviso, la frequente definizione di ἔφεσις che si rinviene nei lessicografi, i quali, a mente anzitutto dell'*iter* procedimentale che segue l'ἔφεσις in sede dietetica, sia confondono la causa con l'effetto, sia qualificano come effetto essenziale all'atto ciò che invece è conseguenza contingente della fattispecie concreta; sul punto è altresì da valorizzare il pensiero di S. Cataldi, *Atene polis ekkletos. Ephesimoi ed ekkletoi dikai*, in *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia* 9 (1979) 1 ss., a cui credere i lessicografi sarebbero stati influenzati dalla prassi giudiziaria di età greco-ellenistica propria della ἔκκλητος δίκη, in virtù della quale quest'ultima si sarebbe sovrapposta all'ἔφεσις; cfr. Harp. s.v. «ἔφεσις»: ἡ ἐξ ἑτέρου δικαστηρίου εἰς ἕτερον μεταγωγή· τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ἔκκλητος καλεῖται; Diogen. s.v. «ἔφεσις»: ἡ ἀπὸ τοῦ δικαστηρίου εἰς ἕτερον δικαστήριον μετάβασις; Etym. Magn. s.v. «ἔφεσις»: Ἡ ἐκ δικαστηρίου οἰουδήποτε ἐφ' ἕτερον δικαστήριον μεταγωγή· ἡ εἰς ἄλλο δικαστήριον ἐφιεμένη δίκη ὑπὲρ τοῦ κριθῆναι πάλιν (cfr., altresì, Lex. Simeonnis); Lex. Seg. s.v. «ἔφεσις»: εἰσὸδος ἡ εἰς ἄλλο δικαστήριον ἐφιεμένη ὑπὲρ τοῦ κριθῆναι αὐθις τὸ αὐτὸ πρᾶγμα; Lex Byz. Jur.: Ἐφεσις λέγεται ἡ ἔκκλητος; Suda s.v. «ἔφεσις»: ἡ ἐξ ἑτέρου δικαστηρίου εἰς ἕτερον μεταγωγή. τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ἔκκλητος καλεῖται. τὸ οὖν ἔφεσις ἀπὸ τοῦ ἐφεῖναι ρήματος.

9. *Conclusioni: per una congetturale ricostruzione della natura giuridica dell'ἔφεσις solonica.* – I casi che, fonti alla mano, sono stati presi in considerazione in questo studio⁹² mi pare che, ad una attenta lettura, costringano lo storico del diritto ad allontanarsi dalle semplificazioni che sclerotizzano l'essenza giuridica dell'ἔφεσις ora in un appello ora in un rinvio. Tale istituto di origine solonica è alquanto più sfumato e, anzi, mal si presta ad essere intrappolato nelle gabbie delle categorie attuali⁹³.

Anzitutto, le fonti sono monolitiche nell'identificare il soggetto che 'eleva' l'ἔφεσις in un 'privato cittadino' o nella cui sfera giuridica, in assenza di detta ἔφεσις, si produrrebbero gli effetti a lui pregiudizievole imputabili ad un provvedimento di una pubblica autorità (amministrativa o giudiziale), o che, proprio grazie a detta ἔφεσις, scongiura la inesorabilità della mancata adozione di un provvedimento a lui favorevole: ergo, l'ἔφεσις non pare davvero qualificabile in termini di 'rinvio' promosso da magistrati, dieteti, organi con poteri amministrativi e quasi-giudicanti.

In secondo luogo, se l'appello è l'atto di parte con cui si promuove – in seconda istanza – la riforma o la cassazione di un precedente giudizio, allora l'ἔφεσις non è qualificabile neppure come tale. Difetta essa infatti: sia dell'effetto cd. sospensivo (atteso che, quale atto opposto all'ἔμμένειν, l'ἔφεσις pregiudica il formarsi di un provvedimento sfavorevole all'ἔφεις o supera la denegazione, in prima battuta, di un provvedimento favorevole all'ἔφεις); sia dell'effetto devolutivo (atteso che, quale rifiuto formale del privato ad una pronuncia di una autorità pubblica, non è atto che automaticamente trasferisce il processo al giudice popolare ma, a seconda dei casi, comporta l'insorgenza di un obbligo o di un onere di promuovere il giudizio); sia dell'effetto sostitutivo (atteso che la pronuncia popolare, *ex novo* ancorché *de eadem re*, o integra o esclude definitivamente il venire in essere del provvedimento sfavorevole o favorevole al privato ἔφεις). A tacere, del resto, della natura non solo giudiziale delle pronunce i cui contenuti risultano pregiudizievole all'ἔφεις.

⁹² Cfr., *supra*, §§ 6-8. ⁹³ H.J. Wolff, *The Origin of Judicial Litigation Among the Greeks* cit. 79: «It may, however, be permissible to observe that the problem seems to be obscured by the fact that scholars have not sufficiently freed themselves from modern juridical conceptions. Those who defend the theory of an appeal are right in so far as the practical effect of the Solonian *epheisis* is concerned. It is true that the lawgiver gave the interested party a chance to reject the decision of the official and to have his case re examined by a superior authority. (The same statement can be made, for that matter, with reference to the fourth-century *epheisis* against an award handed down by a *diaitetes*). But Steinwenter is correct too in denying that the archon or arbitrator exercised genuine judicial functions; his argument that the mere filing of the *epheisis*, and not the actual sentence of the assembly, deprived the official's decision of its effect has with little justification been criticized as 'over-subtle and captious'». Persuasivo anche il pensiero recentemente espresso da L. Loddo, *Le moment de la fondation* cit. 103: «il est nécessaire de souligner que l'approche générale des chercheurs applique aux institutions anciennes des modèles propres aux sociétés modernes; il serait préférable au contraire de se débarrasser de la comparaison systématique avec notre réalité judiciaire».

A mente di questi rilievi di sintesi estrema, è d'uopo ritornare agli enigmi adombrati dalle descrizioni rinvenute in *Ath. Pol.* 9.1 e a *Plut. Sol.* 18.2: in cosa consisteva, *sub specie iuris*, l'originaria ἔφεσις introdotta nel 594 a.C. da Solone? Se giammai nel periodo attestato da Aristotele e dagli oratori l'omonimo istituto (impiegato, in molteplici e divergenti frangenti, a fronte di pronunce amministrative e dietetiche non dotate, di per sé, di alcuna forza vincolante) ha rappresentato un 'rinvio *ex officio*' oppure un autentico 'appello di parte soccombente', credo sia ben plausibile ritenere che, parimenti, l'antico legislatore ateniese non abbia affatto configurato in questi termini la terza delle sue più 'demotiche' riforme⁹⁴. L'ἔφεσις solonica ben potrebbe essersi atteggiata – a prestare fede alla cifra comune che è emersa dallo studio delle sue più tarde declinazioni a corroboramento dei dati, pur essenziali, enucleabili dalla fonte aristotelica e da quella plutarchea testé citate – ad 'atto di parte' con cui il privato cittadino, a fronte di una 'pronuncia magistratuale' (in epoca pre-solonica qualificabile tanto in termini di 'sentenza definitiva' quanto in termini di 'provvedimento coercitivo incontestabile', atteso che gli arconti erano, secondo *Ath. Pol.* 3.5, κύριοι ed ἀυτολεις), paralizzava la efficacia e la esecutività della stessa, ed inoltre spingeva il magistrato emanante – ove questi non intendesse desistere dal suo intento sanzionatorio – a promuovere (se non a far promuovere) il radicamento di un 'nuovo giudizio pubblico *de eadem re*', di modo che sulla questione si pronunciasse in modo incontrovertibile il tribunale popolare. Allo stesso modo, in caso di una δίκη ἴδια, a fronte di una sentenza favorevole al convenuto, l'attore-ἔφεις avrebbe avuto l'onere di presentare la medesima causa alla ἡλιαία, mentre, a fronte di una sentenza favorevole all'attore, il convenuto-ἔφεις avrebbe suscitato in capo all'attore l'onere di presentare *ex novo* la causa alla ἡλιαία: in conseguenza dell'ἔφεσις (e non a mezzo dell'ἔφεσις) si introduceva e quindi si cele-

⁹⁴ Che non sia sovrapponibile l'ἔφεσις all'appello si può ricavare altresì da Plutarco e da Dionigi (precisato che, in certi contesti, l'ἔφεσις non è rimedio del solo φεύγων): il primo infatti nel descrivere l'introduzione da parte del Publicola della *provocatio ad populum* ai primordi dell'epoca repubblicana richiama, parafrasandolo, l'analogo istituto solonico (*Plut. Comp. Sol. Popl.* 2.1: καὶ τοῖς φεύγουσι δίκην ἐπικαλεῖσθαι τὸν δῆμον, ὡσπερ ὁ Σόλων τοὺς δικαστάς, ἔδωκε; *Plut. Popl.* 11.2: μετὰ δὲ ταῦτα νόμους ἔγραψεν, ὧν μάλιστα μὲν ἰσχυροὺς ἐποίησε τοὺς πολλοὺς ὁ τὸν δῆμον ἀπὸ τῶν ὑπάτων τῷ φεύγοντι δίκην ἐπικαλεῖσθαι διδούς); Dionigi, invece, nel configurare la *provocatio ad populum* non esita a discorrere di ἔφεσις (*Dion. Hal.* 6.58.2: ἔφεσιν δὲ τοῖς βουλομένοις ἐδίδου μεταφέρειν τὰς κρίσεις ἐπὶ τὸν δῆμον ἀπὸ τῶν πατρικίων καὶ ὅ τι ἂν ὁ δῆμος γνῶ, τοῦτ' εἶναι κύριον). Sulla eterogeneità tra appello, *provocatio* ed ἔφεσις, cfr. C. Pellosso, *Ai primordi del giudizio popolare: 'poena capitis' e garanzie del 'civis' nella prima età repubblicana*, in *Regole e garanzie nel processo criminale romano*, cur. L. Solidoro (Torino 2016) 114 ss.; circa l'impossibilità di una identificazione tra i due istituti, v. J.D. Ralph, *'Ephesis' in Athenian Litigation* cit. 7 s.; R.J. Bonner, G. Smith, *The Administration of Justice from Homer to Aristotle I* cit. 160 e nt. 1; M. Just, *Die 'Ephesis'* cit. 50, 75 ss., 109 ss. nt. 234; v., di contro, U.E. Paoli, *La ἔφεσις εἰς τὸ δικαστήριον en droit attique* cit. 327 s., che risulta propenso – ma senza opportuna attenzione al tenore dei passi di Plutarco e Dionigi – a sostenere l'esatta sovrapposizione.

brava, insomma, un ‘nuovo giudizio privato’ tra le stesse parti a ruoli sempre non invertiti sulla medesima questione⁹⁵.

⁹⁵ A mente di queste osservazioni acquista maggior senso la disposizione, già citata, contenuta in Dem. 24.105 (δεδέσθαι δ' ἐν τῇ ποδοκάκκη τὸν πόδα πένθ' ἡμέρας καὶ νύκτας ἴσας, ἐὰν προστιμήσῃ ἢ ἡλιαία. προστιμᾶσθαι δὲ τὸν βουλόμενον, ὅταν περὶ τοῦ τιμήματος ἦ) e – solitamente – omologata contenutisticamente a Lys. 10.16 (cfr., *supra*, nt. 13). Secondo Canevaro, il passo in oggetto «presents ... linguistic forms which are unparalleled in Athenian inscriptions», e «its provisions are inconsistent with other sources about Athenian law», nonché «it cannot therefore be an authentic Athenian statute», atteso che sia implicherebbe l'esperimento di una azione privata da parte di un *quivis de populo*, sia – con riguardo alla fase di *τίμησις* – implicherebbe la proposta della pena da parte di soggetti diversi da attore e convenuto, sia prevedrebbe la doverosità della pena aggiuntiva di irrogazione elastica, sia, al contempo, il potere generalizzato di imposizione della pena aggiuntiva (cfr. M. Canevaro, *Thieves, Parent Abusers, Draft Dodgers* cit. 35 s., 37). Se ritengo, ora, corretta l'interpretazione di Lys. 10.16 offerta dallo studioso (M. Canevaro, *The Documents in the Attic Orators: Laws and Decrees in the Public Speeches of the Demosthenic Corpus* [Oxford 2013] 164 ss.), non sono persuaso invece dalla tesi della totale inconcludenza, per ragioni di sostanza, del documento conservato in Dem. 24.105. A mio parere, l'argomentato punto di vista di Canevaro solleva taluni dubbi, almeno per quanto riguarda la prima parte del documento (concernente la *δίκη κλοπῆς*), là ove prevede sia che il ladro condannato deve essere legato in *ποδοκάκκη* per un piede per cinque giorni e cinque notti, se la *ἡλιαία* abbia inflitto questa pena supplementare, sia che tale ultima pena può essere proposta da chicchessia. Nessuno nega che il periodare non sia quello originale; ma che la riproduzione della disposizione, al livello di contenuti, sia inaccettabile per diritto attico non mi trova d'accordo. In primo luogo, non è vero che lo stesso verbo (*προστιμᾶν*) venga utilizzato «twice in quick succession with two different meanings»: infatti la prima volta nel documento si utilizza un congiuntivo aoristo in diatesi attiva (*προστιμήσῃ*) avente come soggetto grammaticale la *ἡλιαία*, mentre la seconda volta si rinviene un infinito presente in diatesi medio-passiva (*προστιμᾶσθαι*) avente come soggetto logico ὁ βουλόμενος. In secondo luogo, la disposizione normativa in oggetto non mi pare priva di senso, una volta contestualizzata agli inizi del VI secolo a.C. (mentre convergo con l'autore circa il fatto che la disposizione, una volta trasferita nel quarto secolo, possa apparire singolare ed alquanto stravagante). È innegabile, come ritiene giustamente Canevaro, che nei tribunali attici, quando la pena non sia stata fissata già dalla legge, si instauri un contraddittorio ulteriore volto alla *τίμησις* (cfr. A.R.W. Harrison, *The Law of Athens: Procedure* cit. 80 ss.; D.M. MacDowell, *The Law in Classical Athens* cit. 253; S.C. Todd, *The Shape of Athenian Law* cit. 133 ss.), così come è chiaro, come Canevaro osserva ancora una volta giustamente, che il documento si occupa di una *δίκη κλοπῆς* (e non di una *γραφὴ κλοπῆς*), e che, quindi, ad essere legittimato attivo all'azione (principale) non è ὁ βουλόμενος, ma il solo derubato (cfr. D.M. MacDowell, *The Law in Classical Athens* cit. 57 ss.; C. Pelloso, *Studi sul furto nell'antichità mediterranea* [Padova 2008] 99 ss. e 110 ss.; cfr., *contra*, sia A.R.W. Harrison, *The Law of Athens: Procedure* cit. 80 s., sia M.H. Hansen, *The Athenian Ekklesia* cit. 240 s., che pensano ad una azione esperita da un «prosecutor»). Nonostante tutto questo, sono convinto che la sezione del documento in questione sia 'salvabile': in essa, invero, né si fa menzione della regolare fase propria degli agoni *τιμητοί*, in contraddittorio tra le parti, della *τίμησις-ἀντίτιμησις* per la determinazione della sanzione principale, né è attestato che l'azione principale sia popolare (su questi due aspetti della *δίκη κλοπῆς*, cfr. C. Pelloso, *Studi sul furto* cit. 99 ss. e 108 ss.). Tali conclusioni sono comodamente raggiungibili, da un lato, dopo aver realizzato che qui si tratta di un giudizio elastico circa la sola sanzione accessoria, e, d'altra parte, dopo

Ciò detto, resta da precisare – attesa la estrema ‘genericità’ con cui si esprimono le nostre due principali fonti in argomento⁹⁶ – i casi in cui era impiegabile tale rimedio. Dopo la riforma solonica (se, ovviamente, è corretta l’interpretazione fin qui proposta), i magistrati *uti singuli* non sono decurtati *in toto* del loro potere giudicante (nel senso che, rispetto al passato, sono ora tenuti solo ad ἀνακρίνειν), né il loro potere multaticio pare valoristicamente compresso (nel senso che, rispetto al passato, hanno ora il potere di irrogare sanzioni pecuniarie solo fino ad un certo limite): essi conservano intatto il loro duplice e indistinto potere (di ‘organi di polizia’ e di ‘organi di giurisdizione e di giudizio’), ancorché – a differenza del regime vigente nel pregresso – le loro pronunce, senza il consenso dell’interessato (o degli interessati), non sono immediatamente esecutive. Ma il concorso volitivo dell’interessato era sempre necessario, oppure in certi casi il provvedimento magistratuale, anche in età solonica, era incontestabile e, dunque, immediatamente vincolante⁹⁷? La valorizzazione di un documento

aver tenuto in debito conto che la ἡλιαία solonica era anzitutto una corte che si pronunciava a fronte sia della ‘proposta di sentenza’ magistratuale, sia dell’elevazione dell’ἔφεσις (a meno che non si ritenga che il passo attesti addirittura una delle possibili funzioni giudiziali pre-soloniche della ἡλιαία esercitabili in prime cure e a prescindere dall’ἔφεσις di parte soccombente: cfr. S.C. Humphreys, *The Evolution of Legal Process in Ancient Attica* cit. 238). Di conseguenza, si può congetturare il seguente schema implicato in Dem. 24.105: un’azione privata per furto semplice viene esperita dalla vittima davanti alla magistratura competente; il convenuto è, secondo l’ἀρχή giudicante, da condannare ad una pena pecuniaria determinata come multiplo del valore della refurtiva; il convenuto non è d’accordo circa la correttezza della valorizzazione della refurtiva ed eleva, quindi, ἔφεσις, bloccando il processo magistratuale; il processo (sulla fondatezza dell’ἔφεσις) viene, di conseguenza, radicato dal derubato vittorioso (o, forse, direttamente dal magistrato) dinanzi al popolo; il popolo, in via definitiva, impone una sanzione supplementare (ἐὰν προστιμήσῃ ἡ ἡλιαία) sulla base di un’ulteriore domanda che chiunque può proporre (προστιμάσθαι δὲ τὸν βουλόμενον), quando si procede alla trattazione della valorizzazione della refurtiva (ὅταν περὶ τοῦ τιμήματος ᾖ). Tanto l’attore, quanto il magistrato, quanto qualsiasi giudice, o qualsiasi altro presente all’udienza popolare (ove non vi fosse esatta identificazione, soprattutto per ragioni concernenti l’età, tra δῆμος e ἡλιαία) è ammesso a προστιμάσθαι (cfr., in senso parzialmente diverso a quello qui proposto, C. Pelloso, *Studi sul furto* cit. 111 s.): il dato appare «in conformity with the usual form of debate in the *ekklesia*, and does not square with what we know about procedure in the *dikasteria*», risultando tendenzialmente a «support to the view that the *heliaia* was the people’s assembly» (M.H. Hansen, *The Athenian Ekklesia* cit. 241). Sul regime solonico della persecuzione del furto, mi permetto di rinviare a C. Pelloso, *Flessibilità processuale e regime solonico del furto. A margine di Dem. 22.26-27 e Dem. 24.113-114*, in *Atene e oltre. Saggi sul diritto dei greci*, cur. C. Pelloso (Napoli 2016) 101 ss.; C. Pelloso, *La ‘flessibilità’ nella persecuzione del furto in diritto ateniese: concorso elettivo di azioni o criterio di specialità?*, in *RIDA*. 62 (2016).

⁹⁶ Così, v. anche E. Tamburini, *Problemi relativi ad ‘elieia’ ed ‘epheisis’ in età soloniana* cit. 207 s. nt. 54. ⁹⁷ Come già rammentato, secondo D.M. MacDowell, *The Law in Classical Athens* cit. 32, dopo l’entrata in vigore della riforma solonica «there were some kinds of case in which the magistrate’s judgment remained final, not open to appeal, as long as the penalty was kept within a specified limit» (cfr., inoltre, P. Vinogradoff, *Outlines of Historical Jurisprudence II* cit. 77; A. Steinwenter, *Die Streit-*

conservato nell'orazione 43 del *corpus Demosthenicum*⁹⁸ e di recente ritenuto – sulla base di una cospicua mole sia di dati testuali sia di stringenti argomentazioni – dotato di un «Solonian kernel»⁹⁹ aiuta, a mio credere, a determinare l'area primitiva di operatività del rimedio dell'ἔφεσις.

Il testo, invero, descrive una procedura altamente arcaica che si caratterizza in modo macroscopico per la promozione *ex officio* da parte dell'arconte; nel νόμος non è fatta menzione alcuna di ὁ βουλόμενος, ossia del legittimato ad agire per conto e nell'interesse di soggetti incapacitati di fatto o di diritto, secondo diritto solonico; non è esplicitamente previsto alcun diritto di ἔφεσις a favore del privato che ὑβρίζει ἢ ποιῆ τι παράνομον e che sia perseguito di conseguenza dall'arconte; la presenza della ἡλιαία quale organo cui εισάγειν non è indice sicuro della datazione post-solonica dei contenuti della legge¹⁰⁰; assumere che la legge sia sí solonica ma riproduttiva di disposizioni piú antiche non contrasta con *Ath. Pol.* 3.5, atteso che quest'ultimo passo non afferma affatto che solo i singoli magistrati in epoca pre-solonica emanavano pronunce definitive, ma ben può essere letto nel senso che essi, nei limiti della loro singola competenza, erano κύριοι ed αὐτοτελεῖς¹⁰¹. A mente di queste osserva-

beendigung durch Urteil cit. 39 s.; tendenzialmente sulla stessa linea di pensiero si collocano R.J. Bonner, G. Smith, *The Administration of Justice* II cit. 245; aperto alla contestabilità delle pronunce magistratuali, anche ove la multa sia entro il limite valoriale previsto legislativamente, è, invece, A.R.W. Harrison, *The Law of Athens: Procedure* cit. 4 ss., sulla scorta di J.H. Lipsius, *Das attische Recht* cit. 53 s.

⁹⁸ Dem. 43.75: ὁ ἄρχων ἐπιμελείσθω τῶν ὀρφανῶν καὶ τῶν ἐπικλήρων καὶ τῶν οἴκων τῶν ἐξερημουμένων καὶ τῶν γυναικῶν, ὅσαι μένουσιν ἐν τοῖς οἴκοις τῶν ἀνδρῶν τῶν τεθνηκότων φάσκουσαι κύειν. τούτων ἐπιμελείσθω καὶ μὴ ἐάτω ὑβρίζειν μηδένα περὶ τούτους. εἰ δὲ τις ὑβρίζει ἢ ποιῆ τι παράνομον, κύριος ἔστω ἐπιβάλλειν κατὰ τὸ τέλος. εἰ δὲ μείζονος ζημίας δοκῆ ἄξιος εἶναι, προσκαλεσάμενος πρόπεμπτα καὶ τίμημα ἐπιγρανάμενος, ὅ τι ἂν δοκῆ αὐτῷ, εισαγετω εἰς τὴν ἡλιαίαν. εἰ δ' ἄλλῳ, τιμάτω ἢ ἡλιαία περὶ τοῦ ἀλόντος, ὅ τι χρῆ αὐτὸν παθεῖν ἢ ἀποτεῖσαι. Cfr., altresí, *Ath. Pol.* 56.7: ἐπιμελεῖται δὲ καὶ τῶν ὀρφανῶν καὶ τῶν ἐπικλήρων, καὶ τῶν γυναικῶν ὅσαι ἂν τελευτήσαντος τοῦ ἀνδρὸς σκήπτωνται κύειν. καὶ κύριός ἐστι τοῖς ἀδικούσιν ἐπιβάλλειν ἢ εισάγειν εἰς τὸ δικαστήριον. ⁹⁹ A.C. Scafuro, *Identifying Solonian Laws*, in *Solon of Athens: New Historical and Philological Approaches*, cur. J. Blok, A. Lardinois (Leiden 2006) 175 ss. ¹⁰⁰ Cfr., *supra*, § 5. ¹⁰¹ «As far as the pre-Solonian legal system is concerned, magistrates were entitled to pass final judgments and to impose penalties on their own initiative (even if all this does not mean that, as early as the end of the seventh century B.C., only magistrates could give 'final' – that is not challengeable – decisions), provided that they remain in their own subject-matter jurisdiction and they do not inflict or enforce condemnations beyond the maximum amount allowed: before 'ἔφεσις to the popular court' was introduced by Solon ... magistrates were both κύριοι (i.e. qualified to pass decisions that could not be amended or quashed) and αὐτοτελεῖς (i.e. qualified to start *ex officio* legal procedures). All this balanced the lack of the principle of 'third-party prosecution'» (C. Pellos, *Popular Prosecution in Early Athenian Law* cit. 34). La lessicografia non pare distinguere tra κύριοι e αὐτοτελεῖς (di talché quello in *Ath. Pol.* 3.5 altro non sarebbe che un nesso sinonimico): cfr. Phot. s.v. «αὐτοτελής»: ... αὐτοτελής δίκη· ἀφ' ἧς οὐκ ἔστιν ἐκκαλέσασθαι ἐφ' ἑτέραν. καὶ αὐτοτελεῖς τὸ κύριον ἀπλῶς (analogamente a Suda). Tuttavia, che le sfere semantiche dei due aggettivi non siano esattamente so-

zioni, una lettura sinottica delle disposizioni (a mio credere espressione addirittura di una fase piú arcaica rispetto al 594 a.C.) contenute in tale νόμος (emanato da Solone, ma non quale testo innovativo, bensí come testo riproduttivo di discipline orali prevenienti)¹⁰² e della riforma dell'ἔφεσις εἰς τὸ δικάστηριον, getta nuova luce sull'area di operatività di quest'ultimo – versabilissimo e duttilissimo – rimedio processuale. Da una parte è chiaro che – dopo Solone – ove l'arconte sanzioni oltre il τέλος consentito¹⁰³, l'elevazione dell'ἔφεσις è fondata sulla censura del 'difetto di potere magistratuale' con cui il provvedimento è stato emanato dall'arconte (che non ha provveduto, per l'appunto, a εἰσάγειν); dall'altra, a leggere bene il testo del νόμος in oggetto, risulta ben piú che plausibile che la natura 'incontrovertibile' della pronuncia del magistrato sia

vrapponibili (l'uno indicando la 'sovranità', e quindi la 'incontestabilità'; l'altro indicando la 'autodeterminazione' e quindi la 'discrezionalità') è suggerito dall'uso combinato, nonché dalla stessa ricostruzione storica (atteso che prima di Solone né esisteva l'ἔφεσις, né il βουλόμενος). Che i singoli arconti fossero dotati non di una competenza generale, ma ciascun titolare di un ufficio fosse κύριος con riguardo a specifiche competenze per materia (fissate tradizionalmente), si può ricavare anche dalla dislocazione dei singoli 'fori': Suda s.v. «Ἄρχων»: Ἄρχοντες οἱ ἐννέα τινές· θεσμοθέται ἔξ, ἄρχων, βασιλεὺς, πολέμαρχος, καὶ πρὸ μὲν τῶν Σόλωνος νόμων οὐκ ἔξην αὐτοῖς ἅμα δικάζειν, ἀλλ' ὁ μὲν βασιλεὺς καθήστο παρὰ τῷ καλουμένῳ Βουκολεῖῳ· τὸ δὲ ἦν πλησίον τοῦ Πρυτανείου· ὁ δὲ πολέμαρχος ἐν Λυκείῳ, καὶ ὁ ἄρχων παρὰ τοὺς Ἐπωνύμους, οἱ θεσμοθέται παρὰ τὸ Θεσμοθέσιον.

¹⁰² *Contra*, cfr. A.C. Scafuro, *Identifying Solonian Laws* cit. 193: «Could the archaic procedure depicted in the law cited at [Dem.] 43.75 and reported in *Ath. Pol.* 56.7 be Solonian? Earlier I adduced a number of Solonian laws that created or defined obligations for kinsmen, husbands and sons of *epiklêroi*, and guardians; these obligations looked to the protection of *epiklêroi*, orphans, parents, and 'women' (possibly *epiklêroi* with young children, possibly pregnant widows). But what happened when kinsmen and guardians failed to carry out the obligations in these Solonian laws? Surely a magistrate was in charge of complaints. Is it possible that the law cited at [Dem.] 43.75 (and abbreviated at *Ath. Pol.* 56.7, after the list of offences that mainly concern *kakôsis*) was the law that authorized that magistrate to supervise the execution of those obligations and to penalize egregious violations? For if Solon did not himself create that law ([Dem.] 43.75), then he must have composed or had available an earlier version by which a magistrate was authorized to supervise the categories of persons protected by his own laws». A implemento dell'ipotesi della studiosa e a sostegno della possibile risalenza ad età pre-solonica delle disposizioni di Dem. 43.75 preciso quanto segue. La classica procedura speciale prevista in *Ath. Pol.* 56.6 (γραφή, εἰσαγγελία) presuppone un illecito proprio (ossia suscettibile di essere commesso solo da parenti o da tutori) perseguibile da ὁ βουλόμενος (cfr. Is. 3.46-47; Is. 11; Poll. 8.53; Dem. 58.31-32), laddove la legge contenuta in Dem. 43.75 e compendiate in *Ath. Pol.* 56.7 individua un illecito comune (ossia suscettibile di essere commesso da chicchessia) perseguibile *ex officio* dall'arconte: se ciò è vero, allora non è necessario ritenere che la procedura non sia piú antica di Solone in quanto essa presuppone la violazione degli obblighi solonici imposti a parenti e tutori (di cui a E. Ruschenbusch, *ΣΟΛΩΝΟΣ ΝΟΜΟΙ* cit. F 51a-b, F 53*, F 54, F 55). ¹⁰³ Sul non pacifico significato di τέλος (limite valoriale; classe timocratica), cfr. A.R.W. Harrison, *The Law of Athens: Procedure* cit. 5 nt. 2; P.J. Rhodes, *A Commentary on the Aristotelian Athenaiôn Politeia* cit. 634 s.

subordinata al rispetto della competenza per valore (entro il τέλος) e per materia (ossia la cura τῶν ὀρφανῶν καὶ τῶν ἐπικλήρων καὶ τῶν οἴκων τῶν ἐξερημουμένων καὶ τῶν γυναικῶν, ὅσαι μένουσιν ἐν τοῖς οἴκοις τῶν ἀνδρῶν τῶν τεθνηκότων φάσκουσαι κυεῖν), oltre che alla perfetta integrazione della fattispecie lesiva dei soggetti tutelati (ἐὰν δέ τις ὑβρίζη ἢ ποιῆ τι παράνομον). Ciò, a mio credere, non può significare che questo: che ove non fosse l'arconte, bensì un altro magistrato, a irrogare la sanzione a seguito dell'esatto verificarsi della fattispecie descritta (violazione della competenza per materia), oppure ove fosse l'arconte ad ἐπιβάλλειν κατὰ τὸ τέλος ancorché o in assenza della integrazione di tutti gli estremi della fattispecie lesiva prevista (travisamento dei fatti o ingiustizia della pronuncia quali ipotesi di eccesso di potere) o in materia altra da quella della sua ἐπιμέλεια (violazione della competenza per materia), l'ἔφεσις sarebbe stata ben elevabile dal cittadino colpito, benché questi, stando al tenore della legge, non potesse contestare, nel caso di rispetto del τέλος, l'ammontare in sé e per sé considerato della sanzione, a fronte del rispetto degli altri requisiti¹⁰⁴. A voler ritenere ancora più antico del-

¹⁰⁴ Che fossero censurabili le sanzioni comminate nel rispetto del limite valoriale nomico, si ricaverebbe per analogia – a condizione di volere aderire ad autorevole scuola di pensiero – dal regime previsto per il potere punitivo rimasto in capo al consiglio, dopo una misteriosa riforma di incerta data se non addirittura di incerta esistenza (cfr. P.J. Rhodes, *A Commentary on the Aristotelian Athenaiion Politeia* cit. 538): cfr. *Ath. Pol.* 45.1: ὁ δὲ δῆμος ἀφείλετο τῆς βουλῆς τὸ θανατοῦν καὶ δεῖν καὶ χρήμασι ζημιοῦν, καὶ νόμον ἔθετο, ἄν τις ἀδικεῖν ἢ βουλὴ καταγῶν ἢ ζημιώσῃ, τὰς καταγῶσεις καὶ τὰς ἐπιζημιώσεις εἰσάγειν τοὺς θεσμοθέτας εἰς τὸ δικαστήριον, καὶ ὅτι ἂν οἱ δικασταὶ ψηφίσωνται, τοῦτο κύριον εἶναι; *Ath. Pol.* 45.2: κρίνει δὲ τὰς ἀρχὰς ἢ βουλὴ τὰς πλείστας, καὶ μάλισθ' ὅσαι χρήματα διαχειρίζουσιν: οὐ κυρία δ' ἢ κρίσις, ἀλλ' ἐφέσιμος εἰς τὸ δικαστήριον. ἔξεσι δὲ καὶ τοῖς ἰδιώταις εἰσαγγέλλειν ἢν ἂν βούλωνται τῶν ἀρχῶν μὴ χρησθαι τοῖς νόμοις: ἔφεσις δὲ καὶ τούτοις ἐστὶν εἰς τὸ δικαστήριον, ἐὰν αὐτῶν ἢ βουλὴ καταγῶν. Infatti, secondo il pensiero di J.H. Lipsius, *Das attische Recht* cit. 198, questa magistratura collegiale – una volta perso il potere di comminare la pena capitale, la confisca del patrimonio, la riduzione in carcere – sarebbe stata ammessa solo a comminare, in piena autonomia, sanzioni pecuniarie non superiori alle 500 dracme (cfr. Dem 47.43; IG P 78, 58), tuttavia con sentenza 'appellabile' dai soli magistrati processati; invece, se il consiglio avesse ritenuto che la condotta posta in essere vuoi da magistrati, vuoi da laici, fosse stata meritevole di una condanna superiore alle 500 dracme, non sarebbe stata prevista alcuna ἔφεσις (intesa come atto di parte volontario dell'accusato dinanzi il consiglio), bensì un rinvio obbligatorio a mezzo dei thesmotheti, segnalato dall'impiego del verbo εἰσάγειν (cfr., in tal senso, anche G. Busolt, H. Swoboda, *Griechische Staatskunde* cit. 1046; M.H. Hansen, *Eisangelia* cit. 24; M.H. Hansen, *Eisangelia in Athens* cit. 24 s.). Lipsius, insomma, legge *Ath. Pol.* 45.1 e 45.2 come passi contemplanti fattispecie tra loro omogenee e, per l'esattezza, interpreta *Ath. Pol.* 45.2 – ritenuto espressione di un regime integrativo di quello comune già consacrato in *Ath. Pol.* 45.1 – come attinente al caso di κρίσις buleutica concernente solo 'illeciti magistratuali meritevoli di sanzioni pecuniarie inferiori alle 500 dracme'; il che ovviamente implica, per gli illeciti meno gravi (*Ath. Pol.* 45.2), una disparità di trattamento tra magistrati (ammessi ad 'appellare') e laici (non ammessi ad 'appellare'), ancorché per gli illeciti più gravi (*Ath. Pol.* 45.1) il regime risulti indifferenziato nel segno del rinvio obbligatorio. Altri (v. R.J. Bonner,

l'epoca solonica tale assetto normativo (per quanto poco sopra evidenziato), di contro, la pronuncia del magistrato – in assenza del rimedio dell'ἔφεσις – non sarebbe stata parimenti censurabile, atteso che la viola-

G. Smith, *The Administration of Justice* II cit. 240 ss.; P.J. Rhodes, *The Athenian Boule* cit. 147, 164 e 171; P.J. Rhodes, *A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia* cit. 537 ss.), invece, ricostruiscono *Ath. Pol.* 45.1 e 45.2 come testimonianza di un diverso regime: pur sempre leggendo i due passi in esame 'sinotticamente', ritengono *Ath. Pol.* 45.2 – quale specificazione della disciplina descritta in *Ath. Pol.* 45.1 – attinente al caso di κρίσις buleutica concernente illeciti meritevoli di sanzioni superiori alle 500 dracme e, dunque, sovrappongono concettualmente l'atto di εισάγειν all'atto di ἔφεσις, concludendo sia per la natura di 'compulsory reference' di quest'ultima, sia per la incontrovertibilità definitiva della κρίσις buleutica limitatamente a sanzioni irrogate entro i limiti del τέλος nomico (come anche Dem. 47.43 confermerebbe). Entrambe le ricostruzioni paiono non totalmente persuasive. La prima non valorizza sufficientemente Dem. 47.43 (che qualifica come incontrovertibile la sentenza buleutica avverso magistrati dominante pene sino a 500 dracme) ed estende, senza fondamento, la disciplina di cui a *Ath. Pol.* 45.1 a magistrati e cittadini comuni; la seconda, identificando l'είσαγειν di *Ath. Pol.* 45.1 con l'atto di ἔφεσις di *Ath. Pol.* 45.2, attribuisce a quest'ultimo sostantivo un significato giammai emergente da *Ath. Pol.* e, implicitamente, ritiene che *Ath. Pol.* 45.1 concerna i soli magistrati; entrambe comprimono immotivatamente il campo operativo di *Ath. Pol.* 45.1 alle sole sanzioni superiori alle 500 dracme (così come, pur diversamente, limitano *Ath. Pol.* 45.2 ad un campo operativo – le pene ora inferiori ora superiori a 500 dracme inflitte ai magistrati – in realtà non direttamente emergente dalla fonte). A mente di tali critiche, ritengo si possa andare oltre le due maggioritarie rese testé rammentate in una coi loro punti deboli. Pare a me, infatti, che *Ath. Pol.* 45.1 e 2 riguardino, *sub specie* del soggetto attivo dell'illecito perseguibile dinanzi al consiglio, fattispecie del tutto eterogenee. Il primo passo concerne unicamente 'illeciti comuni' (come si ricava dal tratto ἄν τινοσ ἀδικεῖν ἢ βουλή καταγνῶ ἢ ζημιώσῃ), per i quali – a non voler aderire alla tesi secondo cui il riferimento alle 500 dracme sarebbe comunque implicito nel tratto 'τὰς καταγνώσεις καὶ τὰς ἐπιζημιώσεις', dato l'uso del preverbio ἐπι- (U. von Wilamowitz-Möllendorff, *Aristoteles und Athen* II cit. 196; *contra*, v. P.J. Rhodes, *A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia* cit. 540) – «all penalties imposed by the βουλή had to be confirmed by a δικαστήριον» (così P.J. Rhodes, *A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia* cit. 540, anche se l'autore conclude – e credo a torto – che ciò «seems clearly wrong»): nei casi in oggetto, a prescindere dalla gravità dell'illecito (e dalla conseguente e proporzionale sanzione comminabile), il processo iniziato presso il consiglio va comunque radicato, ai fini di una pronuncia definitiva, presso il popolo. Il secondo passo, diversamente, concerne 'illeciti propri', ossia illeciti perfezionabili dai soli magistrati e, massimamente, illeciti connessi alla gestione di beni nell'interesse collettivo, per cui il consiglio – a differenza di quanto accade per gli illeciti commessi da cittadini laici – ha ancora potere giudicante (κρίνει δὲ τὰς ἀρχὰς ἢ βουλή τὰς πλείστας, καὶ μάλισθ' ὅσαι χρήματα διαχειρίζουσιν): tuttavia, come si apprende da Dem. 47.43 (contro la generalizzazione di *Ath. Pol.* 45.2 circa il diritto dei magistrati processati di elevare ἔφεσις), il consiglio è dotato del potere di emanare sentenze definitive limitatamente a pene non eccedenti le 500 dracme (... ὅσων ἦν κυρία κατὰ τοὺς νόμους), fermo restando – sempre stando a Demostene – il potere discrezionale e grazioso di rinviare (παραδοῦναι) l'accusato direttamente a un δικαστήριον; oltre tale τέλος nomico, invece, non essendo il consiglio κύριος, la κρίσις è, su sola istanza di parte (e non giusta l'atto dovuto o l'atto grazioso di εισάγειν), ἐφέσιμος εἰς τὸ δικαστήριον, come si apprende dalla chiosa di *Ath. Pol.* 45.2.

zione della competenza per materia e per valore, nonché l'ingiustizia del provvedimento, solo attraverso la draconiana εισαγγελία sarebbero stati attaccabili¹⁰⁵.

Verona.

CARLO PELLOSO

¹⁰⁵ *Ath. Pol.* 4.4: ἡ δὲ βουλὴ ἢ ἐξ Ἀρείου πάγου φύλαξ ἦν τῶν νόμων καὶ διετήρει τὰς ἀρχάς, ὅπως κατὰ τοὺς νόμους ἄρχωσιν. ἐξῆν δὲ τῷ ἀδικουμένῳ πρὸς τὴν τῶν Ἀρεοπαγιτῶν βουλήν εισαγγέλλειν, ἀποφαίνοντι παρ' ὧν ἀδικεῖται νόμον.

Sommario

- 1 Cosimo Cascione, «*Index*»
- DIRITTO PUBBLICO
- 3 Carla Masi Doria, «*Periculum rei publicae*»
- 24 Cosimo Cascione, «*In ordinem redigere*. Difesa di un ‘umanista sciagurato’ (tra filologia e diritto pubblico romano)»
- 39 Orazio Licandro, «La transizione augustea tra legislazione e poteri»
- 49 Elvira Migliario, «*Civitas, iura, arma*»
- 56 Paola Luigia Carucci, «Senatoconsulti normativi e *constitutiones principum*: i limiti dell’efficacia territoriale»
- 72 José María Ribas Alba, «La participación política en la *lex Irnitana*: el principio democrático en un municipio latino»
- 91 Silvia Capasso, «*Magistratus*: partendo dalla tessera di Herrera de Pisuerga»
- 107 Sergio Castagnetti, «Il *cursus* di un magistrato puteolano di IV secolo, *defensor pauperum*»
- 120 Fernando Bermejo-Rubio, «I Manichei: problemi giuridici tra Diocleziano e Costantino»
- LE FONTI
- 125 Jean Gascou, «Nouveaux papyrus d’Arabie et de Syrie»
- 138 Giuseppe Camodeca, Fara Nasti, «Riedizione di TLond. 55: *pecunia debita in stipulatum deducta*»
- 149 Maria Vittoria Bramante, «A proposito delle *Roman London’s first voices* ovvero sulla necessità di una riedizione delle *tabulae da Londinium*»
- 168 Paola Santini, «Pacuvio Labeone: il giurista ‘detective’»
- 181 Valeria Di Nisio, «Piccoli *Lesefrüchte*, giungendo in porto»

- 187 Valerio Massimo Minale, «Il *Syntagma Alphabeticum* di Matteo Blastares e lo *Zakonik* di Stefan Dušan: nuove prospettive sul *Syntagma* cd. abrégé»

PERSONE

- 213 Leo Peppe, «I diversi volti della famiglia romana»
- 220 Thomas A.J. McGinn, «Noxal Surrender and the Paternal Power of Life and Death in the *Autun Fragments*»
- 257 Ulrico Agnati, «L'unione paramatrimoniale di CTh. 4.12.3»
- 275 Francesca Reduzzi Merola, «I *servi Venerii*: tra schiavitù e libertà?»
- 281 Felice Mercogliano, «Schiavitù, immigrazione e lavoro in Roma antica. Brevi note»

SUCCESSIONI

- 295 Rolf Knütel, «Römisches Erbrecht: Verständnis- und Übersetzungsprobleme»
- 308 Francesco Musumeci, «Danneggiamento delle *tabulae testamenti* e applicabilità della tutela aquiliana»
- 329 Riccardo Astolfi, «Sul *legatum debiti*»

DIRITTI REALI

- 339 Martin J. Schermaier, «D. 41.1.38 (Alf. 4 *dig. a Paulo epit.*). Öffentliche und private Interessen in einem Fall der *alvei mutatio*»
- 364 Giovanni Nicosia, «Celso e l'acquisto del possesso»
- 370 Luigi Capogrossi Colognesi, «*De loco publico fruendo*»

SUL METODO

- 379 Alessandro Corbino, «*Mancipatio* e pesatura»

OBBLIGAZIONI

- 401 Okko Behrends, «Die „Große“ und die „kleine“ *conventio*, die *ratio iuris* der skeptischen Akademie und der klassische Geldkauf»

- 443 Philipp Scheibelreiter, «Integration durch Abgrenzung? Vom Problem, das *depositum irregulare* zu ‚definieren‘»
- 466 Salvatore Marino, «Quando debitore e garante si riuniscono in una sola persona. L'approccio moderno sotto il diretto influsso del romano»
- 495 M. Floriana Cursi, «La *lex Pesolania de cane*: un fraintendimento o una previsione specifica sui cani pericolosi?»

PROCESSO

- 517 Carlo Peloso, «L'ἔφεσις al tribunale popolare in diritto processuale ateniese: 'impugnazione', 'rimessione' o *tertium datur*?»
- 557 Roberto Scevola, «Dissidi magistratuali e processi criminali nel 169 a.C.: riflessioni a margine di un anno turbolento»
- 594 Rolf Knütel, «Zur Haftung bei der *actio quod metus causa*»
- 614 Luigi Romano, «Tracce antiche nel garantismo moderno?»
- 632 Pierluigi Romanello, «*Vir bonus, actor veritatis*»
- 636 Claudio Martyniuk, «Sobre derecho y verdad»

TRADIZIONE ROMANISTICA

- 643 Fausto Gorla, «Il diritto come *téchne* secondo l'autore del Tipucito»
- 650 Fabiana Tuccillo, «Innocenzo III, D. 2.2 e un aspetto del principio romano di equità»
- 662 Alberto Filippi, «Per la storia critica del potere punitivo e la difesa dei 'giuridicamente vulnerati'»
- 671 J. Michael Rainer, «Polybios und Montesquieu: Die Idee der Balance»
- 677 Luigi Capogrossi Colognesi, «Alle origini della specificità occidentale: il diritto romano nella riflessione weberiana sul diritto»
- 693 Sergio Castagnetti, «In margine al saggio giovanile di Francesco De Martino su *Lo Stato di Augusto*»
- 707 Pascal Pichonnaz, «Plurilinguisme des juristes romains ... et des romanistes: quelques réflexions»
- 723 Maria Luisa Biccari, «Piccole (grandi) tappe di storia antica nel percorso di emersione dei diritti umani»

- 737 Vincenzo Giuffrè, «'Si scrive per comunicare qualcosa ...'. Noi e i civilisti»

SU MAX WEBER

- 751 Luigi Capogrossi Colognesi «La *Sozialökonomie* storica di Weber»
762 Jean Andreau, «Réflexions sur la ville de consommation»
771 Hinnerk Bruhns, «Trois lecteurs, trois lectures, ou: 'l'autore lettore dei suoi lettori'»

PROFILI

- 779 Witold Wołodkiewicz, «Edward Gintowt: un romanista polacco all'epoca del socialismo reale»
788 Leo Peppe, «Betti-La Pira, Betti-Crifò: un maestro, due allievi»
802 Luigi Labruna, «Gunter Wesener, sein 85. Geburtstag und unsere Aufgabe»
805 Okko Behrends, «Die Regel und die Religion im Recht»
825 Francesco Sitzia, «Fausto Gorla e il diritto romano d'Oriente»
835 Antonio Masi, «Fausto Gorla bizantinista»
842 Alessandro Corbino, «Il mio rito di passaggio, il vostro compito»
846 Silvia Capasso, «Bibliografia di un ottuagenario. Gli scritti di Luigi Labruna: 2007-2017»

RICORDI

- 879 Luigi Capogrossi Colognesi, «Un aristocratico dei nostri studi: Dieter Nörr»

- 885 LIBRORUM INDEX, a cura di Fabiana Tuccillo

PREMIO BOULVERT

- 929 «Bando dell'Undicesimo Premio Boulvert»

NOTIZIE

- 931 Luigi Labruna, «Ricordo di Franco Salerno a Calvera», p. 931 - Luca Ingallina, «Il carcere tra diritto, realtà e arte», p. 931 - Giulio Iovine, «Diritto provinciale romano», p. 945 - Luigi Romano, «*Ius et Periculum*: la LXX sessione della SIHDA a Parigi», p. 950 - Francesco Verrico, «Azione e interazioni del CUIA tra Italia e Argentina», p. 957 - Luca Tonin, «I senatoconsulti nelle fonti epigrafiche, papirologiche e numismatiche», p. 959 - Silvia Capasso, «*Ius Romanum-Leges barbarorum*. Alle radici giuridiche dell'Europa», p. 963 - Amelia Castresana, «La buena fe: actos, negocios e indemnizaciones. V Curso internacional de Derecho romano», p. 965 - Francesco Verrico, «Senatoconsulti nella giurisprudenza romana: gli incontri munsterani», p. 968 - Alessio Guasco, «Il XXIII forum annuale dell'AYLH per gli ottant'anni di Luigi Labruna», p. 971 - Isabella Zambotto, «Moot Court Competition: diritto romano e tradizione civilistica», p. 977 - Felice Mercogliano, «'Identità'. Un incontro, un'iniziativa scientifica», p. 980 - Michele Pedone, «Testi e documenti antichi tra lingua e diritto», p. 981 - Francesca Reduzzi Merola, «A Trieste, su Erodiano», p. 985 - Francesco Verrico, «*Varia*», p. 987

- 997 ABSTRACTS

INDICE

- 1021 «Libri discussi»

Index ha frequenza annuale. L'abbonamento costa € 90,00 per l'Italia e € 110,00 per l'estero (annata arretrata € 110,00); va sottoscritto presso la *Casa Editrice Jovene*, 109 via Mezzocannone, 80134 Napoli, tel. 081/5521019 - 5521274 - 5523471; telefax 081/5520687 (c/c postale n. 14015804) - e-mail: info@jovene.it - www.jovene.it

Tutti gli ordini relativi alle *annate arretrate* vanno indirizzati alla *Casa Editrice Jovene* che ha in distribuzione anche i volumi di *Index* pubblicati dal 1970 al 1985 da altro Editore.

L'Editore, alla stampa del volume, fornirà a ciascun autore il proprio contributo, con copertina, in formato pdf. Estratti anticipati: rimborso al costo delle spese.

Index segnala *tutte* le pubblicazioni ricevute dalla Redazione. I libri di cui si desidera la recensione critica vanno inviati in duplice copia.

I libri per recensione o segnalazione, i manoscritti ed ogni altra comunicazione di carattere redazionale vanno inviati al professor Luigi Labruna, 149/a via Chiaja, 80121 Napoli, tel. e telefax 081/425885; fax 081/2534327.

E-mail: index@unina.it - labruna@unina.it - cascione@unina.it

L'indirizzo del «Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano» è il seguente: professor Pierangelo Catalano, presso ISPRON, I - 07100 Sassari, Piazza d'Italia 32, Casella Postale 81.